

Il processo canonico

Premessa

Al diritto processuale della Chiesa è dedicato l'intero libro VII del Codice intitolato appunto «I processi».

Notiamo al riguardo, con PETRONCELLI, che in questo caso il termine **processo** (inteso come una serie di atti di natura giurisdizionale volti alla realizzazione di determinati effetti) ha portata più ampia di quello di giudizio, che rappresenta un «genus» rispetto alla «species» processo.

Si parla infatti di processo:

- 1) riguardo ai cd. «iudicia» (processo civile);
- 2) riguardo alle cause di canonizzazione;
- 3) riguardo all'applicazione di sanzioni penali (processo penale).

Per di più il Codice raggruppa nel Libro VII anche la materia concernente procedure e ricorsi amministrativi.

In ultima analisi il processo si può definire «lo strumento giuridico disposto dalla legge per la tutela dei diritti della persona, implicante sia l'esercizio della potestà giudiziale sia talora l'esercizio della potestà amministrativa» (OLIVARES).

Di seguito esamineremo in dettaglio il diritto processuale della Chiesa seguendo lo stesso ordine del Codex che ha opportunamente diviso la materia in cinque parti.

Sintesi N.B.

1. Nozione di processo:

Processo canonico: «serie di atti giuridico-formali sviluppati davanti un tribunale di giustizia in virtù di una "pretesa" – nel senso di atto di rivendicazione – presentata in forma legittima e con fumus boni iuris, da parte di un soggetto di fronte ad un altro, i cui atti sono indirizzati ad ottenere in maniera vincolante la dichiarazione o il riconoscimento, la giuridica costituzione o imposizione di una condotta, in rapporto con materie e persone sottomesse al potere giurisdizionale della Chiesa».

- Si cerca di formalizzare un rapporto giuridico controverso, per arrivare ad una verifica o definizione giudiziaria sulla giuridicità e giustizia di quella realtà preesistente.

- Davanti un tribunale di giustizia (non amministrativo).

- Pretesa: diritto ad ottenere una dichiarazione dal giudice (positiva o negativa). Invece, "azione" = diritto ad ottenere decisione positiva; "domanda" = atto di introduzione di una pretesa (con un "libello" = scritto di domanda).

- Forma legittima: "formalità giuridica" (mezzi tecnici).

- «Fumus boni iuris»: (cc. 1504, 1505): minimo di razionalità e possibilità di esistenza di giustizia nella domanda (fondata sul diritto).

- Uno di fronte ad un altro: "contraddittorio" (contenzioso): due parti: **attore e convenuto** (principio d'uguaglianza delle parti).

- Ottenere di maniera vincolante: intervento della autorità pubblica.

- Entro le competenze della Chiesa: can. 1401; competenza del tribunale.

- Decisione: (sentenza definitiva) dichiarativa, costitutiva o di condanna.

Altri chiarimenti terminologici:

- «processo»: sviluppo dell'attività giudiziaria (progredire);

- «giudizio»: momento chiave del processo (giudicare);

- «causa»: realtà sotto la specie giudiziaria (fattispecie giuridica, oggetto del processo);

- «procedura»: via per arrivare alla fine del processo (serie di atti, realtà strumentale);

- «decisione»: sentenza (decisoria o interlocutoria) oppure decreto (decisorio o ordinatorio)

1. Potestà giudiziaria della Chiesa: ambito

La Chiesa, per diritto proprio ed esclusivo, è competente a giudicare a mezzo di propri tribunali (can. 1401):

- 1) le cause che riguardano cose spirituali o annesse alle spirituali;
- 2) la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, relativamente alla determinazione della colpa e alla irrogazione di sanzioni ecclesiastiche.

A tal proposito il can. 1400 specifica essere oggetto del giudizio:

- 1) il perseguimento o la rivendicazione di diritti delle persone fisiche o giuridiche e la dichiarazione di fatti giuridici (giudizio contenzioso);
- 2) i delitti, per quanto concerne l'irrogazione o la dichiarazione della pena (giudizio penale);
- 3) le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa e deferite al Superiore o al tribunale amministrativo (giudizio amministrativo).

La potestà giudiziaria della Chiesa spetta alle Congregazioni e ai Tribunali in particolare.

Per quanto concerne le Congregazioni ricordiamo che:

- la Congregazione per la dottrina della Fede: svolge attività giudiziaria in materia di fede e privilegio paolino;
- la Congregazione per le cause dei Santi: svolge la stessa attività nei Processi di canonizzazione dei Servi di Dio (v. can. 1403).

Tutti i Tribunali della Chiesa sono retti dalle norme del ricordato Libro VII del Codice, ferma restando la normativa speciale in vigore per i tribunali della Sede Apostolica (can. 1402).

Richiamo, in estrema sintesi

LA FUNZIONE GIUDIZIALE NELLA CHIESA

1. La funzione di giustizia nella Chiesa: protezione dei diritti soggettivi

Chiesa come società terrena: con norme regolatrici e diritti fondamentali previsti alle norme. Questi diritti possono essere lesi (ingiustizia). Devono esistere non soltanto norme, ma anche il meccanismo per garantire la giustizia pratica evitando la difesa privata (vendetta). La Chiesa come "comunione": occorre difendere i vincoli di comunione.

2. Potestà ecclesiastica e funzione giudiziaria

Il sacerdozio ministeriale ha la "potestà sacra" (LG 10). Il vescovo regge come vicario di Cristo la sua Chiesa particolare: funzione legislativa, esecutiva e giudiziale ("distinzione", non "divisione" di poteri).

Il vescovo diocesano esercita il suo potere giudiziale da sé stesso o tramite altre persone (can. 1419 § 1): il vicario giudiziale ("Officiale"), e i vicari giudiziali aggiunti (can. 1420).

Tribunale: organo del vescovo per mettere in pratica la sua funzione giudiziaria.

- Tribunale di giudice unico: cc. 1425 § 4, 1657, 1673 § 4.

- Tribunale collegiale: 3-5 giudici (can. 1425): sono necessari nelle cause matrimoniali (tranne eccezioni), nelle cause sulla nullità dell'ordine sacro, in quelle per la dimissione dallo stato clericale, o per imporre o dichiarare la scomunica. La sentenza deve essere decisa a maggioranza di voti. Va seguito strettamente il principio di legalità. I giudici non possono delegare la potestà giudiziale. Il presidente nomina un "ponente" che, tra altri compiti, è colui che redatta la sentenza (can. 1429).

Giudici (can. 1421): di solito devono essere chierici, ma la Conferenza episcopale può permettere un giudice laico nei tribunali collegiali (che però non può agire nelle cause sui chierici). Nelle cause matrimoniali ci possono essere due giudici laici nel collegio, ma il presidente deve essere sempre chierico.

- "**Giudice Uditore**" (istruttore): can. 1428.

- "**Assessori**" per il giudice unico (can. 1424). Non sono giudici.

- "**Notaio**" (can. 1437): non è giudice. Atti invalidi se non firmati da lui.

In ogni tribunale devono esistere anche il Promotore di giustizia (pubblico ministero) e il Difensore del vincolo, che non sono giudici bensì cercano di proteggere il bene pubblico: cc. 1430-1437.

3. Carattere estremo del ricorso ai tribunali: modi di evitare i giudizi:

Lc 6, 27-38 (fare la pace). Can. 1446 § 1: dovere dei pastori prima e dopo l'inizio del giudizio.

Can. 1446 § 3: nelle cause sul "bene privato" occorre cercare la transazione o l'arbitrato (cc. 1713-1716). Esempi concreti: can. 1659 § 1 (processo orale); can. 1695 (separazione coniugi: perdono); can. 1733 (ricorso amministrativo: evitarlo mediante soluzione equa); can. 1675 (la nullità matrimoniale è una realtà preesistente al processo, ma il matrimonio nullo si potrebbe convalidare e ristabilire la convivenza).

2. Competenza dei Tribunali della Chiesa

Anche l'organizzazione giudiziaria della Chiesa prevede una molteplicità di tribunali: sorge quindi anche qui il problema della competenza cioè la parte di giurisdizione affidata ai vari tribunali.

Il Codice dopo aver premesso che, in virtù del primato (v. cann. 331 e 333 § 1), il Romano Pontefice (cd. Prima Sede) non può essere giudicato da nessuno (can. 1404) (2), riconosce al Pontefice stesso, sempre in virtù del primato, una competenza generale ed universale (di carattere eccezionale) sancendo, al can. 1417, § 1, che «**qualunque fedele ha diritto di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa sia penale, in qualsiasi grado di giudizio e in qualunque stadio della lite, oppure di introdurla davanti**

alla medesima».

Sono poi di **competenza esclusiva del Romano Pontefice** le cause dei Capi di Stato, quelle dei Cardinali e dei legati pontifici, le cause penali dei Vescovi ed eventuali altre, il cui giudizio il Papa dovesse riservarsi (can. 1405, § 1 e § 2).

Sono, invece, di **competenza esclusiva del Tribunale della Rota Romana** le cause contenziose dei Vescovi, quelle riguardanti gli Abati (Abate primate, Abate superiore di una Congregazione monastica) nonché i Superiori generali degli Istituti religiosi di diritto pontificio; le cause concernenti le Diocesi e le altre persone ecclesiastiche, fisiche e giuridiche, soggette immediatamente al Pontefice (can. 1405, § 3).

Nelle cause previste dal can. 1405, l'incompetenza degli altri giudici è assoluta.

In seguito alle modifiche introdotte alla Costituzione «Pastor Bonus» dalla Lettera apostolica in forma di motu proprio *Quaerit semper* di Benedetto XVI (30-8-2011), presso questo Tribunale è costituito un Ufficio al quale compete giudicare sulla non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa.

Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra Ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, congrua congruis referendo.

Tutte le altre cause, non riservate personalmente al Papa o alla Rota, sono di competenza dei tribunali inferiori.

La legge elenca i **titoli della competenza** la cui mancanza produce l'incompetenza relativa del tribunale (can. 1407, § 1 e § 2).

Principio generale è che l'attore segue il tribunale (forum) della parte convenuta. Se alla parte convenuta compete un molteplice forum, all'attore è concessa l'opzione (can. 1407, § 3).

Titolo ordinario per determinare la competenza è quello del domicilio o del quasi-domicilio della parte convenuta (can. 1408).

Altri titoli possono essere: il luogo dell'«attuale» dimora per i girovaghi (can. 1409); il luogo dove un contratto fu stipulato o deve essere adempiuto, a meno che le parti abbiano concordemente scelto un altro tribunale (can. 1411); il luogo dove fu commesso il delitto (can. 1412); quello dove si amministrano determinati beni, quando è in causa l'amministrazione stessa (can. 1413).

In forza della connessione, le cause fra loro connesse devono essere giudicate dal medesimo tribunale, nel medesimo processo (can. 1414).

Il can. 1415 stabilisce che, a motivo della prevenzione, **quando due o più tribunali hanno pari competenza**, il diritto di giudicare spetta a quello che per primo abbia legittimamente citato la parte convenuta.

I **conflitti di competenza fra tribunali soggetti al medesimo tribunale di appello** vengono risolti da questo stesso. Se si tratta, invece, di tribunali soggetti a distinti tribunali di appello, il conflitto deve essere risolto dalla Segnatura Apostolica (can. 1416).

3. L'organizzazione giudiziaria

A) Generalità

L'amministrazione della giustizia nel diritto canonico, al pari di quello statale, si articola per gradi o istanze per cui abbiamo tribunali di primo, secondo e terzo grado (o istanza). Questi gradi o istanze sono, però, indipendenti l'uno dall'altro, anche se, in base al disposto del can. 1418, qualsiasi tribunale ha diritto di chiamare in aiuto un altro tribunale per istruire la causa o per intimare gli atti.

I tribunali di ogni singolo grado, o istanza, si qualificano, in base alla loro specie, in tribunali contenziosi o penali o amministrativi, ordinari o delegati.

B) Tribunale di prima istanza

In ciascuna [diocesi, salvo disposizioni particolari, **giudice di prima istanza è il Vescovo locale** (can. 1419, § 1) (3) che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di un Vicario giudiziale (o Officiale), normalmente distinto dal Vicario generale, e che costituisce un unico Tribunale col Vescovo ma non può giudicare cause che il Vescovo riserva a sé (can. 1420).

Il Vescovo, oltre a designare eventualmente uno o più Vicari giudiziali aggiunti (o Vice ufficiali), deve nominare i giudici diocesani (can. 1421), normalmente chierici anche se, in caso di bisogno, la Conferenza Episcopale può autorizzare la nomina di laici.

Per motivi di opportunità pratica, più Vescovi diocesani possono, d'accordo e con l'approvazione della Sede Apostolica, costituire, per tutte le cause o per alcune specie, un unico Tribunale di prima istanza in sostituzione dei rispettivi Tribunali diocesani; in questo caso al gruppo dei Vescovi, o al Vescovo da essi designato, competono gli stessi poteri che ciascun Vescovo ha sul suo Tribunale (can. 1223).

In genere nei processi canonici il giudice è unico (di regola il Vicario giudiziale) e può scegliersi come consulenti due assessori, chierici o laici di onesta condotta (can. 1424).

In alcuni casi è però prescritto il tribunale collegiale di tre giudici e precisamente (can. 1425, § 1):

- nelle cause contenziose sul vincolo della sacra ordinazione o del matrimonio;
- nelle cause penali concernenti delitti passibili della pena della dimissione dallo stato clericale o in quelle in cui si tratta di infliggere o dichiarare la scomunica.
- Il Tribunale collegiale è di regola presieduto dal Vicario giudiziale (o da un suo aggiunto); deve procedere collegialmente ed emettere sentenze a maggioranza assoluta di voti (can. 1426).

- Assumono particolare rilievo:
- **l'uditore**, chierico od eventualmente anche laico, designato dal presidente del Tribunale per svolgere l'istruzione delle cause (can. 1428);
- il **ponente**, nominato dal presidente tra i giudici del collegio giudicante, con funzioni di relatore della causa e di estensore della sentenza (can. 1429);

- il **promotore di giustizia**, designato dal Vescovo, il quale deve intervenire, oltre che nelle cause penali, nelle cause contenziose ove il pubblico bene, a giudizio del Vescovo diocesano, possa essere messo in pericolo (canoni 1430-1431) (Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo possono rassomigliarsi, con una certa approssimazione, all'ufficio del Pubblico Ministero, delle legislazioni statuali.);
- il **difensore del vincolo**, designato dal Vescovo, il quale deve necessariamente intervenire nelle cause in cui si tratta della nullità della sacra ordinazione o della nullità o dello scioglimento del matrimonio onde proporre ed esporre, a mente del can. 1432, «tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità e lo scioglimento»;
- il **notaio** che deve intervenire in qualunque processo e sottoscriverne, a pena di nullità, gli atti che, solo così, fanno fede pubblica (can. 1437).

C) Tribunale di seconda istanza

Contro le decisioni dei Tribunali diocesani si ricorre al Tribunale dell'Archidiocesi del Metropolita, capo della provincia ecclesiastica; per le cause trattate in prima istanza dal Tribunale del Metropolita si ricorre ad altro tribunale che egli stesso abbia stabilmente designato con l'approvazione della Sede apostolica (can. 1438).

Contro le decisioni del Tribunale unico per più Diocesi, si ricorre a quello metropolitano ove tutte le Diocesi appartengano alla stessa provincia ecclesiastica ovvero al Tribunale all'uopo costituito dalla Conferenza Episcopale con l'approvazione della Sede apostolica (can. 1439).

Il Tribunale di seconda istanza deve essere costituito alla stessa maniera di quello di prima istanza, ma deve procedere collegialmente (can. 1441), qualora in primo grado la sentenza sia stata emanata da un giudice unico.

D) Tribunali della Sede apostolica

A mente del can. 1442 il Sommo Pontefice è il giudice supremo di tutto l'orbe cattolico e giudica o personalmente o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica o per mezzo di giudici da lui delegati.

Il Tribunale ordinario d'appello costituito dal Romano Pontefice è la Rota Romana la quale, in base al can. 1444, giudica:

- in prima istanza le cause di competenza del Papa ai sensi del can. 1405 (riguardanti i Capi di Stato, i Cardinali, i Patriarchi etc.) e quelle che il Papa abbia avvocato a sé ed affidato alla Rota;
- in seconda istanza le cause trattate dai Tribunali di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello;
- in terza o ulteriore istanza le cause già trattate dalla stessa Rota o da qualunque altro Tribunale, a meno che la cosa non sia passata in giudicato.

Altro organismo giudiziario centrale è il Tribunale supremo della Segnatura Apostolica il quale, oltre a funzionare da Tribunale amministrativo per questioni di legittimità degli atti amministrativi ed esercitare la vigilanza sull'amministrazione della giustizia, è competente,

fra l'altro, sulle questioni di nullità delle sentenze, sui ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, sui ricorsi contro le sentenze rotali, sulle eccezioni di sospetto e altre cause contro gli uditori (i giudici) della Rota romana per atti inerenti la loro funzione (can. 1445).

4. La disciplina dei Tribunali

A) Premessa

La disciplina dei Tribunali ecclesiastici è permeata di un profondo spirito pastorale.

Con il can. 1446 il legislatore, infatti, rivolgendosi a tutti i fedeli e ai Vescovi raccomanda che le liti siano evitate e, ove iniziate, si compongano pacificamente: ai giudici rivolge l'invito ad esortare le parti a trovare un'equa soluzione della vertenza e, ove la lite verta sul bene privato delle parti, a concludere vantaggiosamente con la transazione o con il giudizio arbitrale.

B) Ufficio dei giudici e dei ministri del tribunale

Chi in un giudizio è intervenuto a qualsiasi titolo (giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo, procuratore, avvocato, teste e perito) non può, in seguito, definire la stessa causa in altra istanza in quanto giudice, o svolgere in essa funzione di assessore (can. 1447), così come non può giudicare una causa che può riguardarlo per vincoli di consanguineità, o affinità, o per ragioni di guadagno o per evitare un danno (can. 1448).

Nelle medesime circostanze debbono astenersi dal loro ufficio il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, l'assessore e l'uditore. Se coloro che potrebbero astenersi non lo fanno, la parte può ricusarli (can. 1449) e il codice indica la procedura da seguire (canoni 1449-1451).

Negli affari che interessano solo i privati il giudice può procedere soltanto ad istanza delle parti, ma una volta che la causa è stata legittimamente introdotta il giudice può procedere anche di ufficio nelle cause penali e in tutte quelle che concernono il bene pubblico della Chiesa o la salvezza delle anime (can. 1452, § I).

Le cause debbono concludersi al più presto, possibilmente entro un anno nel tribunale di prima istanza e sei mesi in quello di appello (can. 1453).

Sono tenuti al segreto di ufficio i giudici e gli aiutanti del tribunale; quando vi sia da temere che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi o sorga scandalo, il giudice può vincolare con giuramento testi, periti, parti e loro avvocati e procuratori a mantenere il segreto (can. 1455, § 3).

Il giudice e tutti gli altri ministri del tribunale non possono accettare, in occasione dello svolgimento della loro attività, regali di qualsiasi specie (can. 1456).

I giudici che pur essendo competenti si rifiutano di giudicare, quelli che si dichiarino competenti per quanto non lo siano, quelli che violano la legge del segreto ovvero, per dolo o negligenza, procurano danno ai contendenti, possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, fino alla privazione dell'ufficio (can. 1457).

C) Trattazione delle cause

Le cause debbono essere trattate nell'ordine in cui sono state introdotte e se questa regola, per particolari ragioni, non può essere osservata va fatto un decreto motivato (can. 1458).

Il giudizio ha luogo in quella che è la sede del Tribunale, ma quando il giudice sia espulso con violenza dal suo territorio, o sia impedito di esercitare in esso la sua giurisdizione, può esercitare anche fuori del suo territorio, dopo avere informato il Vescovo diocesano di quanto gli è accaduto (canoni 1468 e 1469). Gli atti giudiziari debbono essere redatti per iscritto e, in caso di appello, una copia di essi, autenticata dal notaio, deve essere inviata al Tribunale superiore (can. 1474, § I), ma lo stesso notaio o cancelliere non può, senza mandato del giudice, rilasciare copia degli atti giudiziari o dei documenti acquisiti al processo (can. 1475, § 2).

5. Le parti nella causa

Chiunque, sia battezzato che non battezzato, può agire in giudizio, e chi è chiamato a rispondere in giudizio deve presentarsi (can. 1476).

Attore e convenuto devono sempre presenziare personalmente quando il giudice lo disponga, anche se si sono costituiti un procuratore od un avvocato (can. 1477); i minori e coloro che non hanno l'uso di ragione stanno in giudizio tramite i genitori, tutori o curatori, a meno che non si tratti di cause spirituali od annesse alle spirituali (can. 1478).

Le persone giuridiche stanno in giudizio tramite i loro rappresentanti legittimi (can. 1480, § 1).

Le parti, a meno che non si tratti di un giudizio penale o di uno contenzioso in cui parte è un minore o si controverta circa un bene pubblico, possono agire e rispondere personalmente; esse possono però richiedere l'assistenza di un procuratore o di un avvocato, anche indipendentemente da richiesta del giudice (can. 1481). Può essere costituito un solo procuratore, che può farsi sostituire solo se la parte gliene ha dato facoltà, mentre possono essere costituiti più avvocati; sia il procuratore che l'avvocato, prima di svolgere il loro incarico, debbono presentare al Tribunale il mandato autentico che hanno ricevuto, ma il giudice ha la facoltà per impedire l'estinguersi di un diritto, di ammettere un procuratore anche senza esibizione del mandato purché dia idonee garanzie, con la precisazione che l'atto non abbia valore se, nel termine stabilito dal giudice, il mandato non sia regolarmente esibito (can. 1484, § 2).

Se nel mandato non è esplicitamente detto, il procuratore non può rinunciare all'azione, all'istanza o agli atti giudiziali (can. 1485).

Emanata la sentenza definitiva, il diritto e il dovere di appellare resta al procuratore, se il mandante non si opponga (can. 1486, § 2).

Procuratore ed avvocato possono essere rimossi dalla parte che li costituì o, per una causa grave, anche dal giudice. Ad entrambi è fatto divieto di procurarsi vantaggi, con denaro, sull'esito della lite o patteggiare per sé un emolumento esagerato; un tale patto, ove sia stato stipulato, è nullo e l'avvocato o il procuratore può essere multato dal giudice con una ammenda, nonché con la cancellazione dall'albo, se recidivo. Allo stesso modo possono essere puniti avvocato e procuratore che, eludendo la legge, violino le norme sulla competenza per adire un Tribunale più favorevole (canoni 1487-1488).

Possono essere puniti con pene, che vanno dall'ammenda alla sospensione dall'esercizio del patrocinio, gli avvocati e procuratori che per doni, promesse o altro motivo abbiano tradito il loro ufficio. Il codice poi suggerisce l'istituzione di un albo di patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, tra cui le parti, specie nelle cause matrimoniali, possano scegliere i loro difensori (can. 1490).

6. Azioni ed eccezioni

Ogni diritto, sancisce il can. 1491, «è protetto non soltanto da un'azione ma anche da un'eccezione, a meno che non sia disposto espressamente altro».

Azione è il mezzo giuridico attraverso cui si chiede di far valere un diritto, eccezione il modo di opporsi ad esso.

Mentre l'azione è soggetta a prescrizione, cioè a sua estinzione (facendo esclusione per quelle sullo stato delle persone) l'eccezione, salvo quanto prescritto dal can. 1462, per sua natura è perpetua (can. 1492). Per le norme dettagliate rinviamo al contenuto dei cann. 1493-1500.

In estrema sintesi riassumendo

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA

1. Tribunali diocesani e interdiocesani

Il vescovo diocesano è il giudice naturale nella diocesi. Egli può giudicare personalmente o tramite altri (tribunale): can. 1419.

Il tribunale di prima istanza ordinariamente è quello diocesano, ma anche può esserlo quello interdiocesano se così fosse previsto con l'approvazione della Sede Apostolica (can. 1423).

2. I tribunali per le istanze ulteriori

Il tribunale di seconda istanza è ordinariamente quello del Metropolita (can. 1438, 1°).

Se la prima istanza fu giudicata in un tribunale interdiocesano, il tribunale di seconda istanza sarà quello costituito dalla Conferenza episcopale con l'approvazione della Sede Apostolica (can. 1439).

3. I Tribunali Apostolici: la Rota Romana; la Segnatura Apostolica

Il Romano Pontefice è il giudice supremo ed universale (can. 1442; cfr. can. 331).

I tribunali ordinari della Sede Apostolica sono:

- la **Rota Romana** (can. 1443): può giudicare in seconda, terza o ulteriore istanza (can. 1444 § 1), e anche alcune cause in prima istanza (can. 1444 § 2). Agisce per mezzo di "turni" di giudici.
- la **Segnatura Apostolica** (can. 1445 §§ 1,2,3): che svolge tre tipi di attività:
 - a) Come Tribunale Supremo: giudica i ricorsi, eccezioni, ecc. riguardanti le sentenze della Rota Romana, nonché i conflitti di competenza tra i tribunali che abbiano lo stesso tribunale di appello.
 - b) Come unico tribunale amministrativo nella Chiesa: risolve i casi di contenzioso amministrativo e risolve i conflitti di competenza tra i Dicasteri della curia romana.
 - c) La Segnatura ha anche compiti simili a quello che in uno Stato svolge il "Ministero di Giustizia" (vedi giù, punto n. 4).

Sia la Rota Romana che la Segnatura Apostolica si reggono da leggi proprie.

4. La funzione della Segnatura Apostolica di controllo dell'amministrazione di giustizia

Come abbiamo detto, la Segnatura Apostolica agisce anche a guisa di "Ministero di grazia e giustizia". Quindi, come indica il can. 1445 § 3:

- vigila sulla retta amministrazione della giustizia (ogni tribunale deve inviarle informazione sulla propria attività annuale) e prende provvedimenti, se necessario, contro avvocati e procuratori;
- proroga la competenza dei tribunali;
- promuove e approva l'erezione dei tribunali interdiocesani e quelli di appello per loro

Principi processuali

Si deve rispettare il fine ultimo della Chiesa, ma questo non cancella che si deva rispettare il fine proprio del diritto processuale (non esiste *salus animarum* senza giustizia).

a) Principi costitutivi:

1. Il *favor veritatis*: adeguare la verità formale a quella sostanziale.

2. **L'indipendenza del giudice:** indipendenza da coazione esterna (can.1620, n. 3); non interesse personale (cc. 1448 § 1; 1447; 1452 § 2; 1501). Questo spiega perché le parti nel processo possono recusare il giudice (can. 1449).
3. La **difesa giudiziaria:** chi vuole accusare vada al giudice (can.1502; giudice deve ricevere: cc. 1505, 1457 § 1). Diritto di difesa (se si lede, sentenza nulla: can.1620 n. 7).
4. Il **«contraddittorio»** e l'uguaglianza delle parti: non domande anonime; stessi mezzi e possibilità per le parti.

b) Principi tecnico-formali:

1. **Iniziativa:** (cominciare) «ex officio», «ex parte».
2. **Delimitazione della materia contesa (litis contestatio).**
3. **Istruzione inquisitoria:** possibilità del giudice di apportare materiale al processo (cc. 152, 1600; senza ledere il diritto difesa, ne farsi parte). Istruzione dispositiva: l'istruzione della causa appartiene alle parti (can. 1520: caducità).
4. **Impulso processuale** («ex officio» o «ex parte»): principio generale: l'impulso è delle parti (can. 1452: il giudice normalmente procede ad istanza di parte; can. 1600).
5. **Oralità e scrittura.**
6. **Immediatezza:** — cc. 1602 (dibattito orale); 1598 § 2 (giudice raccogliere prove); 1469 § 2. — giudice istruttore, scrittura.
7. **Preclusione, perentorietà, ed elasticità:** “termini”; preclusione non assoluta (cc. 1465 § 2; 1600 § 2).
8. **Successione e concentramento degli atti**
9. **Pubblicità e segretezza del processo:** can. 1470; 1455; 1589 § 1 (anche a parti... non ledere diritto di difesa).
10. **Economia processuale:** «citius, melius ac minoribus sumptibus». Can. 1453 (tempo limite); cc. 1673; 1629 n. 5; 1462 § 2; 1459 § 2... “riunione dei processi ove ci siano i presupposti” (due processi in una procedura).
11. **Stabilità e sicurezza della sentenza:** la res iudicata (can. 1641). Tuttavia, per garantire la verità sostanziale, non c'è res iudicata nelle cause sullo stato delle persone (can. 1643) e a certe condizioni si può interporre la nova propositio (can. 1644). Nel resto dei casi passati in giudicato si può chiedere la restitutio in integrum (cc. 1645-1648).

4. Tipi di processi:

Nel CIC'83 non si parla di tipi di processi bensì di tipi di "giudizi", ma è lo stesso.

a) Processi ordinari:

1. Processo contenzioso ordinario *scritto*: cc. 1501-1655.
2. Processo contenzioso (ordinario) *orale*: cc. 1656-1670. Non si possono giudicare per processo orale quegli oggetti di lite espressamente indicati: cc. 1656 § 1; 1691 § 2; 1425 (tre giudici).

b) Processi speciali: (L.VII, p. III): per le materie.

1. Processi *matrimoniali*: cc. 1671-1706.4
2. Processi di *nullità dei sacri ordini*: cc. 1708-1712.
3. Processo *penale*: cc. 1717-1728. (più l'azione per il risarcimento dei danni: cc. 1729-1730).
4. Processi che non sono "processi" (perché non c'è "contraddittorio"):
 - a) procedura per la dispensa del matrimonio rato e non consumato (cc. 1697-1706);
 - b) procedura di dichiarazione di morte presunta del coniuge (can. 1707)

Sezione Seconda

Il giudizio contenzioso

Contesto

. I soggetti processuali

1. Le parti processuali

Sempre ci devono essere due parti in ogni processo giudiziale: l'attore e il convenuto.

Come accennato sopra (lezione 16 n. 2), oltre le parti "private" possono esistere anche le parti "pubbliche" (che proteggono il bene pubblico): il promotore di giustizia come attore (p. es. nelle cause penali); il difensore del vincolo come parte convenuta (p. es. nelle cause matrimoniali): cc. 1430-1437.

a) Requisiti delle "parti":

Tra le parti ci deve essere: uguaglianza (nessuna con più diritti dell'altra); contraddittorio (ognuno pretende di avere ragione); e stabilità (non cambiare durante lo stesso processo).

b) Condizioni per essere "parte":

Capacità giuridica: capacità di essere destinatario degli effetti giuridici che l'ordinamento canonico dà. (cfr. can. 1476, 1480).

Capacità processuale («standi in iudicio»): can. 1478. (capacità legale per agire in giudizio): sia dell'attore (can. 1478: età o per genitori...; can. 1505) sia del convenuto. (cc. 1620 n. 5; 1459 § 1; 1477; 1508 § 3; 1480).

Le nozioni di pretesa, azione e legittimazione

a) **nozione di pretesa:** diritto ad ottenere una dichiarazione dal giudice (positiva o negativa).

b) **nozione di azione:** Il diritto di azione processuale (cc. 1491-1495) è il potere giuridico inviolabile di ogni persona per fare effettiva la protezione dei suoi diritti soggettivi (che sono stati violati) attraverso gli organi competenti istituiti dalla società giuridicamente organizzata. Nel CIC'83 tale diritto nella Chiesa esiste anche per i non battezzati (cfr. can. 1476). Ad ogni azione corrisponde un'eccezione, cioè il diritto del convenuto ad essere tutelato giudizialmente dalla domanda posta contro di lui (can. 1492).

c) **nozione di legittimazione:**

c.1. Legitimatō ad causam: relazione soggettiva fra "l'interesse di agire" e quello che esercita l'azione (passivamente o attivamente). Se non c'è legittimazione non c'era azione. * legittimazione attiva: quella dell'attore (titolare del diritto leso, non altro). * legittimazione passiva: quella del convenuto (danneggiatore).

c.2. Legitimatō ad processum: il legislatore concede legittimazione a chi forse non l'aveva (ad es., il Difensore del vincolo), o restringe la legittimazione a chi l'aveva (ad es. cc. 1674, 1708, 1721). "Intervento di terzi" se hanno "interesse" (cc. 1596-1597): intervento volontario o necessario.

Il patrocinio delle parti: l'avvocato e il procuratore:

Lo «ius postulandi» è la possibilità processuale concreta di continuare la pretesa. Può coincidere con la stessa persona fisica della parte (can. 1481 § 1) ma se questa persona non ha:

- capacità processuale, può agire tramite rappresentanti: procuratore.

- preparazione tecnica o tempo, può utilizzare tecnici del diritto: avvocati.

"Interesse per agire" (interesse processuale) è la relazione oggettiva fra la lesione di un interesse e la decisione richiesta al giudice per la tutela giurisdizionale. Potere essere parte non implica essere parte "giusta" (quello si saprà alla fine: se aveva o no "azione").

La parte può agire per sé stessa, tranne eccezioni: can. 1481 (minori, causa sul bene pubblico, causa penale, valutazione del giudice).

Patrono stabile: can. 1490. Ufficio ecclesiastico per offrire alle parti il gratuito patrocinio.

I patroni delle parti devono avere un mandato ad lites autentico (can. 1484); alle volte occorre un "mandato speciale" (can. 1485).

Requisiti dei patroni: cc. 1483, 1487.

Doveri dei patroni: cc. 1649 § 1; 1489.

L'organo di giustizia: competenza e pluralità delle istanze:

- a) **L'organo di giustizia (giudice):** «quell'organo - individuale o collegiale - legittimamente designato, che, avendo giurisdizione ecclesiastica, può conoscere e risolvere cause processuali secondo le prescrizioni del diritto, nelle materie sulle quali la Chiesa ha competenza».

principio del "giudice naturale" (per l'indipendenza del giudice): consiste nel fatto che ci sia un giudice previsto dalla legge, non indicato «ex professo» o «ad casum». Determinazione del giudice naturale: 1) per diritto divino: il Romano Pontefice (cc. 331, 333), il Vescovo (cc. 381, 391); 2) per mezzi tecnici: turno di giudici; stabilità sulla causa; ordine delle cause (secondo il registro).

- b) **Competenza giudiziaria:** "parte della potestà giudiziaria assegnata ad ogni giudice".

Competenza "originaria": quella del tribunale di prima istanza.

Competenza assoluta: se un giudice giudica una causa che è competenza assoluta di un altro tribunale la sentenza sarà nulla assolutamente (irreparabile): can. 1620. In questo caso non si può fare la "proroga di competenza". Criteri di delimitazione della competenza assoluta: 1. oggettivo (can. 1405). 2.- soggettivo (cc. 1405, 1404). 3.- funzionale (can. 1440): gerarchia dei tribunali.

Competenza relativa: can. 1673. Si può prorogare la competenza: automaticamente o per atto del giudice. Criteri per delimitare la competenza relativa: 1.- foro necessario. 2.- Fori concorrenti: personale (cc. 1408-1409); reale (can. 1410); contrattuale (can. 1411); penale (can. 1412); per luogo di amministrazione dei beni, o domicilio nella morte del testamentario (can. 1413).

c) Pluralità delle istanze:

Ci sono tre sensi della parola "istanza": - "grado" di tribunale; - "processo"; - modo concreto di "chiedere" al giudice un atto processuale. Adesso parliamo del primo senso.

Gradi dei tribunali:

- **1^a Istanza: Tribunale diocesano.** Eccezioni: prima istanza interdiocesana (cc. 1423; 1419); 1^a istanza nella Rota o Romano Pontefice (can. 1405).

- **2^a Istanza: È il tribunale superiore a quello di prima istanza.** Se fu il diocesano, allora la seconda sarà il tribunale Metropolitano... un tribunale non può essere insieme prima

e seconda istanza nella stessa causa (tranne la Rota Romana, che ha turni di giudici nei diversi gradi).

- 3^a Istanza: I Tribunali Apostolici: Rota Romana; Segnatura Apostolica; Rota Spagnola, Ungheria ... (Il CCEO cc. 1062-1063 prevede anche il Tribunale Ordinario Patriarcale che è di seconda, terza ed ulteriore istanza).

1. Introduzione della lite (c.d. fase introduttiva ed anche di trattazione della causa)

La causa si inizia con una domanda giudiziale, detta libello introduttivo, redatta ai sensi dei canoni 1502-1504 e presentata da chi ha interesse o dal promotore di giustizia (can. 1501).

Il giudice unico, o il presidente del Tribunale collegiale, constatato che la lite è di sua competenza e che l'attore ha la legittima capacità di stare in giudizio, deve, al più presto, e con suo decreto, ammettere o respingere il libello (can. 1505, § 1). Il libello può essere respinto soltanto quando l'organo giudiziario adito non sia competente, vi sia dubbio sulla capacità di stare in giudizio dell'attore, non siano state osservate le prescrizioni sul contenuto del libello o, infine, sia manifesto dallo stesso libello che non vi è fondamento nella causa, né è possibile che un fondamento emerga ulteriormente dal processo (can. 1505, § 4).

Contro la reiezione del libello la parte può interporre appello motivato al Tribunale superiore o al collegio, se il libello fu respinto dal presidente, perché la questione della reiezione sia decisa con la massima celerità (can. 1505, § 4).

Il libello va considerato ammesso quando il giudice non ha emesso alcun decreto entro un mese dalla presentazione del libello, e, per quanto sollecitato con istanza della parte interessata, ha lasciato trascorrere dieci giorni dalla data dell'istanza sollecitatoria (can. 1506).

Una volta ammesso il libello, il giudice, o il presidente del Tribunale collegiale, deve citare le parti per la contestazione della lite stabilendo se debbano rispondere per iscritto o presentarsi di fronte a lui per concordare i dubbi (can. 1507, § 1).

Quando nelle richieste, espresse nel libello introduttivo della lite e nelle risposte alla chiamata in giudizio o in dichiarazioni fatte davanti al giudice, sia chiaro il punto di vista delle parti; il giudice con suo decreto può definire i termini della controversia e solo nelle cause più difficili le parti devono essere convocate a comparire personalmente (can. 1513, § 1 e § 2).

Il decreto del giudice con il quale si definiscono i termini della questione deve essere notificato alle parti; queste ove non si siano già dichiarate consenzienti, hanno il mezzo per ricorrere entro i dieci giorni, perché il decreto, e in conseguenza i termini della controversia, siano chiariti (can. 1513, § 3).

I termini della controversia, una volta stabiliti, possono essere mutati solo con un nuovo decreto, per una causa grave, ad istanza di una parte e dopo avere udito l'altra o le altre (can. 1514).

Il legislatore ha dettato disposizioni per la eventualità che per qualche ragione il giudizio venga a subire mutamenti o a cessare (canoni 1517-1525). Importante tra queste è la norma stabilente che, se nessun atto processuale è posto dalla parte per sei mesi, senza che vi si opponga nessun impedimento, l'istanza va in perenzione (can. 1520), il che fa sì che vengano estinti gli atti del processo ma non quelli della causa, che possono valere anche in successive istanze (can. 1522).

2. La fase istruttoria

A) Interrogatorio delle parti e documenti

«L'onere di fornire le prove tocca a chi asserisce», così il can. 1526 il quale precisa poi che non necessita di prove ciò che dalla legge stessa si presume e quel che una parte asserisce

e l'altra non contesta, a meno che la prova non sia richiesta dal diritto o dal giudice (can. 1526, § 2).

Questo in particolar modo avviene, come ci ricorda PETRONCELLI, nel giudizio matrimoniale in cui non sempre vi è un interesse in contrasto tra le parti, cioè i coniugi, che al Tribunale si rivolgono.

Il giudice può interrogare le parti anche nel normale giudizio contenzioso e la parte legittimamente interrogata deve rispondere e dire la verità.

Nelle liti in cui sia in causa il bene pubblico la parte deve giurare di dire o avere detto la verità. È confessione giudiziale l'asserzione di un fatto circa la materia del giudizio, resa per iscritto o oralmente, da una parte contro se stessa di fronte al giudice competente; ove si tratti di causa privata e non sia in gioco il bene pubblico, la confessione giudiziale libera l'altra parte dell'onere della prova (can. 1536, § 1).

Nelle cause che, invece, riguardano il bene pubblico (es. giudizio matrimoniale) la confessione giudiziale o le dichiarazioni delle parti possono avere forza probante da valutarsi dal giudice insieme alle altre circostanze, ma ad esse non si può attribuire forza di prova piena se non si sommano altri elementi che valgano a dar loro forza di prova definitiva (can. 1536, § 2). Circa l'interrogatorio delle parti, ove possibile, si osservano le norme stabilite per l'interrogatorio dei testimoni nei canoni 1548, § 2, n. 1, 1552 e 1558-1565 (can. 1534).

In ogni genere di giudizio è ammessa la prova a mezzo di documenti sia pubblici sia privati (can. 1539).

Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli rilasciati da una persona giuridica pubblica nell'esercizio del suo ufficio nella Chiesa, osservate le formalità prescritte; sono documenti pubblici civili quelli ritenuti tali dalle leggi di ciascun luogo; tutti gli altri sono documenti privati (can. 1540).

B) Prova testimoniale

In qualsiasi causa è ammessa la prova per testimoni che devono riferire la verità al giudice che legittimamente li interroghi (cann. 1547 e 1548).

Sono liberati dal dovere di rispondere sia i chierici, per quanto fu loro manifestato in ragione del loro ministero, che i magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e tutti coloro che sono tenuti al segreto di ufficio, anche in funzione del consiglio dato, per quanto concerne l'oggetto di tale segreto, sia coloro che in conseguenza della testimonianza possa-no temere gravi mali per sé o per il coniuge e per i più vicini consanguinei (can. 1548, § 2). «Non sono ammessi a fare da testimoni i minori di quattordici anni ed i deboli di mente; sono ritenute incapaci a testimoniare: le parti in causa e coloro che compaiono in giudizio a loro nome, il giudice ed i suoi assistenti, l'avvocato e ogni persona che abbia assistito o assista le parti nella stessa causa, nonché i sacerdoti per quanto concerne quel che fu loro rivelato nella confessione sacramentale» (can. 1550, § 2).

La parte che ha indotto un teste può rinunciare alla sua escussione, ma la parte avversa può chiedere che il teste sia egualmente interrogato (can. 1551). Compete al giudice limitare il numero eccessivo di testimoni (can. 1553). Di regola i testimoni sono interrogati nella sede del Tribunale, ma sono previste eccezioni (can. 1558).

Le parti non possono assistere all'esame dei testimoni, ma lo possono i loro avvocati e il procuratore, a meno che il giudice non ritenga di dover procedere in segreto (can. 1559). La testimonianza deve essere fatta oralmente, senza leggere, e poi redatta in iscritto dal notaio e sottoscritta anche dal teste; dopo che il testo redatto è stato letto al teste, gli è concessa facoltà di aggiunte, soppressioni, correzioni e variazioni.

La deposizione di un solo teste non può fare piena fede, a meno che non si tratti di un teste qualificato che de-ponga su cose di ufficio (can. 1573).

C) Periti, accesso ed ispezione giudiziaria, presunzioni

Ai periti si può ricorrere quando la loro opera sia necessaria per accertare determinati fatti; spetta al giudice nominare quelli di ufficio, mentre le parti possono ricusarli e designare periti di parte. Il giudice non è tenuto ad attenersi alle conclusioni dei periti, anche se concordi, ma deve giudicare valutando tutte le circostanze della causa (cann. 1574-1581).

Il giudice, se lo ritiene opportuno per la definizione della causa, può con suo decreto stabilire accessi od ispezioni giudiziarie (can. 1582).

Altre prove possono essere desunte da presunzioni, cioè deduzioni probabili di una cosa incerta da un fatto certo (can. 1584); le presunzioni possono essere iuris, se stabilite dalla legge stessa, o hominis se formulate dal giudice (can. 1584). A tal proposito il can. 1586 raccomanda al giudice di non formulare presunzioni se non sulla base di un fatto certo e determinato, direttamente connesso con il fatto che è oggetto della controversia.

D) Cause incidentali, parte assente, intervento di terzi

Nel corso del giudizio si può avere una causa incidentale ogni qualvolta venga proposta una questione, pertinente alla causa, in modo che sia opportuno deciderla prima della questione principale (cann. 1587-1591).

Ove la parte convenuta regolarmente citata non si presenti in giudizio né scusi la propria assenza, o non abbia risposto al decreto del giudice di cui al can. 1507, § 1, il giudice la dichiara assente e procede nel giudizio fino alla sua conclusione, dopo avere constatato, anche a mezzo di nuova citazione se necessario, che la citazione era pervenuta alla parte assente in tempo utile (can. 1592).

La parte assente (che nel vecchio codice veniva detta contumace) può presentarsi in giudizio in tempo successivo, prima della decisione della causa, e produrre prove con le limitazioni di cui al can. 1600, e impugnare la sentenza. Può anche proporre querela di nullità qualora provi di essere stata trattenuta da impedimento che, senza sua colpa, non le fu possibile dimostrare in precedenza (can. 1593).

Se fu l'attore a non comparire in giudizio, anche dopo una seconda citazione, si presume abbia rinunciato alla sua istanza, ma non gli è preclusa la possibilità di comparire tardivamente applicandosi, a lui, in tal caso, il di-spuesto del can. 1593.

La parte assente, che non abbia dimostrato di essere trattenuta da giusto impedimento, è obbligata a pagare le spese di lite che furono fatte a causa della sua assenza e, se necessario, a indennizzare l'altra parte (can. 1595, § 1).

Chi, infine, abbia interesse ad una causa, può essere ammesso ad intervenire come terzo in qualunque fase della lite, sia come parte per difendere il proprio diritto, sia per aiutare una delle parti contendenti (can. 1596, § 1).

L'intervento può avvenire volontariamente o, quando sembri necessario, su chiamata del giudice (can. 1597)

3. La fase di discussione

Il giudice, dopo avere acquisito le prove, con suo decreto deve permettere alle parti ed ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti, e agli avvocati anche di averne copia.

Però, nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare gravissimi pericoli, può decidere che qualche atto rimanga segreto, garantendo sempre ed integralmente il diritto alla difesa (can. 1598, § 1).

Le parti possono chiedere una integrazione delle prove e, dopo che queste saranno state acquisite, si avrà un nuovo decreto del giudice di pubblicazione degli atti. Quando le parti dichiarino di non aver altro da addurre, o è trascorso il tempo stabilito dal giudice per produrre prove, questi dichiarerà, con decreto, di ritenere sufficientemente istruita la causa; con ciò si avrà la conclusio in causa che è l'atto che chiude la fase probatoria del giudizio e preclude l'ammissione di ogni nuova prova che non rientri tra quelle previste dal can. 1600 (cui si rinvia).

Decretata la conclusio in causa si apre, infatti, la fase della discussione della causa che costituisce la terza fase del giudizio, quella dibattimentale. Il giudice deve stabilire un termine perché le parti possano presentare le loro difese scritte, a meno che, d'accordo con le parti, non reputi sufficiente un dibattito orale durante la seduta del tribunale (can. 1601).

Comunicate vicendevolmente le difese scritte e le osservazioni, ad entrambe le parti è assegnato un tempo per replicare. La replica è concessa per una sola volta a meno che il giudice, per una causa grave, non disponga la concessione di una seconda replica che varrà per tutte e due le parti (can. 1603). Solo al promotore di giustizia ed al difensore del vincolo è concesso il diritto di replicare nuovamente alle risposte delle parti (can. 1603, § 3).

È assolutamente proibito alle parti, ai loro avvocati ed altri, di dare informazioni che non vengano acquisite agli atti della causa, mentre, se la discussione della causa è fatta per iscritto, il giudice può stabilire che durante la seduta del tribunale vi sia una moderata discussione orale diretta a precisare alcune questioni (can. 1604). A tale discussione deve essere presente il notaio al fine di riferire per iscritto sulle cose discusse (can. 1605).

Ove le parti trascurino di presentare in tempo utile la loro difesa o dichiarino di rimettersi alla scienza e coscienza del giudice, questi, se ritenga palesemente chiara la causa, potrà immediatamente pronunciare la sentenza, udite le osservazioni del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, ove essi siano intervenuti nella causa (can. 1606).

4. La pronuncia del giudice

La causa trattata per via giudiziaria viene decisa dal giudice (can. 1607):

- con sentenza definitiva se è principale;
- con sentenza interlocutoria se è incidentale

Per pronunciare una sentenza il giudice deve avere nel suo animo la certezza morale su quanto deve decidere, e deve averla attinta dagli atti e da quanto è stato dimostrato nell'istruttoria, dopo aver valutato le prove secondo la propria coscienza, ferme restando le disposizioni di legge sulla efficacia di certe prove.

Ove il giudice non abbia potuto conseguire tale certezza morale deve pronunziarsi nel senso che non gli consta l'esistenza del diritto dell'attore, e prosciogliere il convenuto. Se si tratta di una causa che gode del favor iuris, allora il giudice deve pronunziarsi in tal senso quando non abbia raggiunto la certezza morale (can. 1608). La sentenza, emanata nei modi stabiliti dal can. 1609, è redatta (estesa) dal giudice unico ovvero, nel tribunale collegiale, dal ponente o dal relatore (can. 16 IO), e deve contenere le indicazioni previste dal can. 1612.

Ai sensi del can. 1611, la sentenza deve:

- a) definire la controversia, dando una congrua risposta ai singoli dubbi concordati;
- b) determinare gli obblighi delle parti sorti dal giudizio e stabilire il modo in cui debbano essere adempiuti;

c) esporre le ragioni, ossia i motivi in diritto e in fatto, su cui si fonda la parte dispositiva della sentenza;

d) decidere sulle spese processuali.

La sentenza acquista valore solo con la pubblicazione, che va fatta al più presto, anche se la parte dispositiva fu già resa nota alle parti con il permesso del giudice (can. 1614). La pubblicazione della sentenza può avvenire o dandone una copia alle parti o ai loro procuratori, o trasmettendo loro la stessa copia a mezzo del servizio postale. Nel caso che nel testo della sentenza vi sia un errore di calcolo o un errore materiale nella trascrizione della parte dispositiva o nel riferire i fatti, o sia stata qualche omissione, la sentenza deve essere corretta dal tribunale che la ha emanata, ad istanza di parte o di ufficio, ma sempre udite le parti, con decreto apposto in calce alla sentenza (can. 1616, § I).

Se una parte fa opposizione, la questione incidentale che ne consegue va definita con decreto (can. 16 I 6, § 2).

Altre pronunce del giudice, che non siano sentenze, sono i decreti che, ove non siano semplici ordinanze, non hanno valore se non esprimono, almeno sommariamente, i motivi su cui si fondano, anche col semplice rinvio a quello espresso in altro atto (can. 1617). La sentenza interlocutoria o il decreto hanno valore di sentenza definitiva se pongono fine al giudizio, o ad un suo grado, almeno nei confronti di una delle parti in causa (can. 1618).

5. L'impugnazione della sentenza

Si distinguono due tipi di impugnativa:

A) Querela di nullità

È un tipo di impugnativa (poco frequente) delle sentenze viziate da nullità la quale può, a sua volta, essere insanabile o sanabile.

La sentenza è viziata da nullità insanabile se fu emessa (can. I 620):

- 1) da giudice assolutamente incompetente;
- 2) da giudice privo della potestà di giudicare nel tribunale ove la causa fu decisa;
- 3) da giudice coatto gravemente con violenza o timore grave;
- 4) senza domanda giudiziale o senza che il giudizio fosse istituito contro una parte convenuta;
- 5) tra parti di cui almeno una non aveva capacità di stare in giudizio;
- 6) se uno agì per conto di un altro senza legittimo mandato;
- 7) negando alle parti o ad una di esse il diritto alla difesa;
- 8) senza definire la controversia neppure parzialmente

In questi casi contro la sentenza si può proporre la querela di nullità o senza limiti di tempo a modo di eccezione, ovvero a modo di azione davanti al giudice che emise la sentenza, entro i dieci giorni dalla sua pubblicazione (can. 1620); però, se la parte che propone il mezzo di impugnativa era a conoscenza della nullità dell'atto stabilito dal diritto positivo, ma non la denunciò prima della sentenza, la nullità si considera sanata a mezzo della sentenza, quando si tratti di causa relativa al bene di privati (can. 1619).

La nullità della sentenza è, invece, sanabile se essa (can. 1622):

- 1) fu emessa da un numero non legittimo di giudici, in contrasto con il disposto del can. 1425, § 1;

- 2) non contiene i motivi o le ragioni della decisione;
- 3) manca delle firme prescritte dal diritto;
- 4) non riporta l'indicazione dell'anno, mese, giorno e luogo in cui fu emessa;
- 5) si fonda su atto giudiziale nullo o non sanato a norma del can. 1619;
- 6) fu emessa contro una parte legittimamente assente.

La querela di nullità, in questo caso, può essere proposta entro i tre mesi dalla notizia della pubblicazione della sentenza (can. 1623).

La querela di nullità può essere proposta insieme all' appello, entro il termine stabilito per appellare (can. 1625), e tali cause possono essere trattate secondo le norme del processo contenzioso orale (can. 1627).

B) Appello

Il mezzo di impugnativa ordinario è però l'appello col quale sia la parte che si considera onerata da una sentenza, sia il promotore di giustizia e il difensore del vincolo nelle cause in cui è richiesta la loro presenza, hanno diritto di chiedere che la causa sia di nuovo decisa dal giudice superiore o di appello (can. 1628).

Non è dato appello (can. 1629):

1. contro una sentenza emessa dallo stesso Sommo Pontefice o dalla Segnatura Apostolica;
2. contro una sentenza nulla, a meno che non lo si faccia congiuntamente alla querela di nullità;
3. contro una sentenza passata in giudicato;
4. contro il decreto del giudice o una sentenza interlocutoria che non abbiano valore di sentenza definitiva a meno che lo si faccia insieme all'appello contro la sentenza definitiva;
5. contro una sentenza od un decreto in una causa per la quale il diritto stabilisca che si debba definire la questione con la massima celerità.

L'atto di appello deve essere proposto dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza entro il termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza (can. 1630), e proseguita avanti al giudice al quale è diretto, entro un mese dalla sua interposizione a meno che il giudice, nell'emettere la sentenza, non abbia stabilito un tempo più lungo per la prosecuzione (can. 1633). Per la prosecuzione basta che l'appellante invochi il ministero del giudice superiore perché corregga la sentenza impugnata, indicando le ragioni dell'appello (can. 1634). Trascorsi i termini stabiliti per l'appello esso si intende abbandonato (can. 1635).

Un appello fatto dall'attore vale anche per il convenuto, e viceversa, e sospende l'esecuzione della sentenza (canoni 1637 e 1638). Nel grado di appello si deve procedere come in prima istanza, ma, se non si debbono completare le prove, si procede alla discussione ed alla sentenza immediatamente dopo fatta la contestazione della lite (canoni 1639-1640).

6. La cosa giudicata e la restitutio in integrum

La cosa passa in giudicato (can. 1641) e gode, pertanto, della stabilità del diritto (can. 1642) quando:

- 1) tra le parti, sulla stessa richiesta e per lo stesso motivo, vi furono due sentenze conformi ora non più nelle cause di nullità matrimoniale;
- 2) l'appello contro la sentenza non fu interposto entro il tempo utile;
- 3) se in grado di appello, l'istanza si sia estinta o fosse stata ritirata;
- 4) fu emessa una sentenza definitiva non passibile di appello.

Si noti però che le cause sullo stato delle persone, comprese quelle per la separazione dei coniugi, non passano mai in giudicato (can. 1643).

Contro una sentenza passata in giudicato, purché consti palesemente della sua ingiustizia, si può esperire il rimedio della **restitutio in integrum** (che sospende la esecuzione della sentenza) quando:

- I) la sentenza si basi su prove successivamente risultate false, quando senza di esse la sentenza vede venir meno il suo fondamento;
- II) Sono stati scoperti, dopo l'emanazione della sentenza, documenti che dimostrano d'esistenza di fatti nuovi che esigono una decisione contraria;
- III) la sentenza fu emessa per dolo di una parte a danno dell'altra;
- IV) fu evidentemente trascurato il disposto di una legge che non sia semplicemente procedurale;
- V) la sentenza vada contro una precedente decisione passata in giudicato (can. 1645, § 1 e § 2).

A seconda dei motivi per cui la restitutio è richiesta, l'istanza deve essere chiesta al giudice che ha emesso la sentenza o al Tribunale di appello (can. I 646) e i termini stabiliti sono sospesi per tutto il tempo in cui la persona lesa è minore di età. Concessa la restitutio in integrum il giudice adito deve sentenziare sul merito della causa (can. 1648).

7. Spese giudiziarie e gratuito patrocinio. Esecuzione della sentenza

Il Vescovo che dirige il tribunale è competente (can. 1649) a stabilire norme, valide per la propria Diocesi o regione: sulla condanna delle parti a pagare o compensare le spese del giudizio; sugli onorari ai procuratori ed avvocati, periti ed interpreti e sul rimborso delle spese ai testimoni; sulla concessione del gratuito patrocinio e le riduzioni delle spese giudiziali; sulla riparazione dei danni provocati da una causa fatta sconsideratamente; sul deposito da effettuare per le spese cui si deve provvedere e per i danni da pagare.

La sentenza passata in giudicato si può eseguire (fermo restando il disposto del già citato can. 1647 per il caso della «restituzione in integro»).

La normativa relativa è contenuta nei canoni 1650- I 655. Va solo precisato che per l'esecuzione della sentenza è necessario il decreto esecutivo del giudice; esso, a seconda della natura della causa, può essere incluso nel testo stesso della sentenza oppure essere emanato separatamente (can. 1652).

L'esecuzione ha carattere amministrativo (e non giudiziario come negli ordinamenti civili) e spetta (se non sia altrimenti disposto), personalmente o per interposta persona, al Vescovo della Diocesi di emanazione in prima istanza (can. 1653, § 1).

8. Il processo contenzioso orale

Affianco al normale processo contenzioso il Codice ha previsto anche un processo contenzioso orale con il quale, giusta il can. 1656, possono essere trattate tutte le cause non escluse dal diritto, a meno che la parte richieda il processo contenzioso ordinario (L'uso del processo contenzioso orale nei casi in cui è proibito dalla legge, rende nulli gli atti giudiziari (can. 1656, § 2).

Il processo orale è espressamente proibito nelle cause di nullità matrimoniale, mentre è imposto come regola in altri casi (ad es. quando una questione incidentale debba essere risolta con sentenza, a norma del can. 1590, § I; nelle cause di separazione dei coniugi, secondo il can. 1693, § 1).

In questa forma di processo (regolata dai canoni 1657-1670) rimangono gli elementi essenziali di quello ordinario (contraddittorio, azione, eccezione, prove, pubblicità, discussione, sentenza motivata), vengono invece omesse molte solennità, scritture e intervalli di tempo ritenuti non necessari. In esso si riscontrano le caratteristiche essenziali del principio di oralità, come: l'immediatezza del rapporto tra il giudice, le parti e le fonti di prova; l'identità del giudice durante tutto il processo; la concentrazione degli atti; la centralità dell'udienza; il grande spazio dato alla forma orale degli atti; la libera e critica valutazione delle prove (così BOLOGNINI).

Sintesi in breve

IL PROCESSO GIUDIZIARIO: INTRODUZIONE, SVILUPPO E CONCLUSIONE

1. Fase introduttiva: domanda e contestazione della lite

a) La domanda dell'attore (litis introductio):

«*Nemo iudex sine actore*»: can. 1501; can. 1452 §1: iniziativa ex officio (non è "introduzione", occorre un attore: il Promotore di Giustizia).

Libello di domanda: can. 1504: contenuto del libello: attore; convenuto (nome e domicilio); giudice; petitum (oggetto); causa petendi (su quali diritti si basa); *fumus boni iuris* (fatti e prove in genere); firma, data e luogo. Può essere orale (can. 1503: notaio prende atto).

b) Risposta del giudice:

Prima di tutto il giudice deve cercare la riconciliazione (cc. 1446, 1675).

Risposta all'attore: 1. accettare la domanda: con decreto (can. 1507 § 1); 2. respingere la domanda: con decreto motivato (can. 1617, motivi: can. 1505 §2); 3. Non rispondere: deve rispondere "quanto prima" (can. 1505 § 1), se passa un mese senza risposta... instare a darla...se poi passano altri dieci giorni senza risposta la domanda si considera ammessa automaticamente (can. 1506).

Risposta al convenuto: 1. citazione: can. 1507 (si cita con lo stesso decreto di ammissione della domanda). 2. Notifica: cc. 1508, 1509. Se non vuol essere notificato: dato per notificato, negli Atti (can. 1510). Se non c'è notifica gli atti sono nulli (can. 1511). Effetti della notifica (comincia la litispendentia, ecc.).

c) Risposta del convenuto: (deve rispondere).

Risposta passiva: 1. - assenza: decreto di assenza (can. 1529: ma occorre comprovare che c'è stata la notifica della citazione). 2.- comparire ma non rispondere (can. 1507 § 1).

Risposta attiva: il convenuto può accettare la domanda (ma se è un "bene indisponibile", il processo continua); oppure non accettarla; negare i fatti; negare le norme invocate; interporre un'azione riconvenzionale (can. 1494); proporre eccezioni (dilatorie – can. 1459 – o perentorie can. 1462).

d) La litis contestatio:

Can. 1513 § 1: atto (decreto) del giudice, in base alle petizioni e risposte delle parti, per fissare i limiti della controversia. Su questo il giudice dovrà dare la sentenza, non su altro.

Le parti devono essere notificate di questa *litis contestatio*, e possono ricorrere entro 10 giorni (can. 1513 § 3).

Stabilità della *litis contestatio*: can. 1514.

2. Fase istruttoria: le prove: cc. 1526-1586.

La fase istruttoria comincia col decreto del giudice dato 20 giorni dopo la *litis contestatio*; e finisce col decreto di *conclusio in causa* (can. 1599), tranne can. 1600.

"Prova": qualsiasi mezzo lecito utile per conoscere la verità sull'oggetto della lite (can. 1527 § 1). Le prove devono dare "certezza morale" al giudice.

Le parti hanno la responsabilità delle prove. Deve esistere uguaglianza fra le parti private (can. 1529). L'uguaglianza fra una parte pubblica e una parte privata sembra meno chiara...

Il giudice: può proporre prove (can. 1452); decide sull'ammissione delle prove (can. 1527). Si può ricorrere contro il respingimento di una prova, ma la decisione su questo ricorso è inappellabile (can. 1629, n. 1). Il giudice valuta liberamente le prove (per arrivare alla certezza morale): se si tratta di una prova per presunzione *iuris tantum* occorre una prova contraria per non prenderla in considerazione. "Ausilio giudiziale" è andare anche fuori il territorio a cercare le prove (can. 1469 § 2).

Tipi di prove:

- Divisione dei tipi: a) secondo l'oggetto: prove dirette, prove indirette. b) secondo la certezza che producono: prove piene, prove semipiene (hanno bisogno di altre).

- Tipi diversi:

1. **Deposizioni delle parti** (cc. 1535-1538): — *ex interrogatione iudicis* — confessione (cc. 1535, 1536).
2. **Documenti** (cc. 1539-1546): documento pubblico o privato.

3. **Testi** (cc. 1547-1573): fanno la loro “deposizione” che può essere extra-giudiziale (prima o fuori dal processo) o giudiziale (davanti al giudice: “testimonio”).
4. **Periti** (cc. 1574-1581): il giudice valuta liberamente la perizia, ma deve motivare la sua valutazione.
5. **Accesso e ispezione giudiziaria** (cc. 1582-1583).
6. **Le presunzioni** (cc. 1584-1586): presunzioni legali (in diritto canonico nessuna è *iuris et de iure*, cioè assoluta); presunzioni giudiziali (principio generale: non farle: can. 1585).

3. Pubblicazione e discussione della causa:

- a) **Pubblicazione degli *acta causae***: Il giudice dà un decreto per permettere alle parti di esaminare gli atti (can. 1598 §1). Altrimenti nullità. Le parti possono presentare altre prove (can. 1598 §2). Non si possono far conoscere al giudice fatti fuori dagli Atti (can. 1604 §1).
- b) **La *conclusio in causa***: finisce la pubblicazione degli Atti (can. 1599). Decreto di conclusione della causa. Eccezionalmente si possono ammettere prove dopo la conclusione (can. 1600).
- c) **La discussione della causa** (cc. 1601-1606): Il giudice dà un termine per le “difese” e gli “allegati” dopo la conclusione della causa. Non sono nuove prove, bensì l’opinione (scritta) delle parti sulle prove (si può rispondere ribattendo quelle opinioni).

4. La sentenza giudiziaria: cosa giudicata ed esecuzione della sentenza:

- a) Pronunciamenti del giudice:

Sentenze (atto formale solenne): definitive (sul *Dubium* proposto nella *Litis contestatio*); interlocutorie (risolvono cause incidentali).

Decreti: decisorio (decide su argomenti che non sono l’oggetto del processo), ordinatorio (puro tramite). I decreti non ammettono appello tranne che chiudano o impediscano il giudizio (=sentenza).

- b) Elaborazione della sentenza:

Elaborazione *ad intra*: can. 1608 (Pio XII, 1.X.1942): il giudice dà la sentenza se ha raggiunto la “certezza morale”. Se c’è insufficienza delle prove: lasciare le cose come erano.

Elaborazione *ad extra*: la sentenza la redige il “**relatore**” (can. 1610). **Contenuto** della sentenza (can. 1611): risposta alla *Litis contestatio*; stabilirà obblighi precisi; motivazione (sul diritto e valutazione delle prove); stabilire chi paga le spese giudiziarie. **Momento** (can. 1609: fissare il giorno per darla). **Forma** (can. 1612: scritta). **Pubblicazione della sentenza** (Si chiama presunzione *iuris tantum* quella che ammette prova in contrario, mentre la presunzione *iuris et de iure* non ammette mai prova in contrario: fa prova piena

e irrefutabile. 14 1614-1615) perché abbia effetto; pubblicarla *quam primum* (un mese: can. 1610); notificarla alle parti (da quel momento cominciano i termini per impugnarla).

c) **Res iudicata ed esecuzione:**

La res iudicata indica la stabilità della sentenza: non più impugnabile; fa legge tra le parti.

Can. 1641: si dà res iudicata se: a) 2 sentenze conformi sullo stesso oggetto, motivi e parti; b) non si interpone l'appello entro il termine previsto; c) rinuncia all'istanza o caducità in appello. Inoltre, c'è anche *res iudicata* se si tratta di una sentenza definitiva inappellabile (can. 1629).

Non esiste *res iudicata* nelle cause sullo stato delle persone (can. 1643: *nova propositio*). Tranne eccezioni (cfr. nuove norme sul processo matrimoniale).

Esecuzione della sentenza: se è passata a *res iudicata*. Viene eseguita dall'Ordinario del luogo della sentenza di primo grado (can. 1653), ma occorre un decreto esecutivo dell'ultimo giudice (can. 1651). Alle volte, se c'è giusta causa e non si prevedono danni irreparabili, la sentenza si può eseguire senza la *res iudicata* (can. 1650 §§ 2 e 3).

5. **L'impugnazione della sentenza: l'appello e la querela nullitatis:**

- a) **Querela nullitatis** (cc. 1619-1627) Si chiede, allo stesso giudice che ha emanato la sentenza, di dichiararla nulla per vizi **formali** (non di merito).

Nullità insanabile: perché non si rispettarono le esigenze del diritto naturale che garantiscono la giustizia nella decisione. Motivi: can. 1620. Termine per impugnare: can. 1621.

Nullità sanabile: difetti nella sentenza sanabili per passo del tempo (can. 1623: 3 mesi) o per atto del giudice. Motivi: can. 1622.

- b) Appello (cc. 1628-1640): L'appellante non è d'accordo con la **sostanza** della sentenza. Giudica il tribunale superiore. **Termini:** quindici giorni utili dopo la pubblicazione notificata della sentenza; presentare l'appello davanti al tribunale che emana la sentenza (can. 1630), questo tribunale deve trasmettere l'appello e gli atti al tribunale superiore; entro un mese dopo l'appello, l'appellante deve presentarsi al tribunale superiore (can. 1633). Supposti nei quali non c'è appello: can. 1629.
- c) **Restitutio in integrum** (cc. 1645-1648): è un ricorso straordinario contro le sentenze che sono passate a *res iudicata*, chiede che l'oggetto della lite ritorni a come era prima. **Requisiti:** che sia palese l'ingiustizia della sentenza (motivi di ingiustizia palese: soltanto quelli del can. 1645 § 2).

Sezione Terza

Alcuni processi speciali

1. I processi matrimoniali

A) Generalità

Tutte le cause matrimoniali dei battezzati sono di competenza esclusiva della giurisdizione ecclesiastica (can. 1671), trattandosi, a mente del can. 1401, § 1 di cause che riguardano cose spirituali e vi sono implicati, giusta l'insegnamento della migliore dottrina, il bene ed il pericolo delle anime per il rischio, come sottolinea BACCARI, di mantenere o provocare situazioni peccaminose, tutti concetti rilevanti nell'ordinamento canonico, strumentale rispetto alla salvezza delle anime, fine di tutto l'ordinamento giuridico della Chiesa. Sono, invece, di competenza del magistrato civile, di regola, le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio (can. 1672).

I processi matrimoniali si dividono in due grandi categorie:

- a) cause che tendono alla dichiarazione di nullità del matrimonio;
- b) cause che non tendono alla dichiarazione di nullità anche se il loro esito influisce sul matrimonio, almeno come status, e i suoi effetti (separazione personale dei coniugi, dispensa dal matrimonio rato e non consumato, processo di morte presunta del coniuge).

B) Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio

Per tali cause, ove non siano riservate alla Sede Apostolica, è competente il Tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato ovvero quello del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio o il quasi domicilio (can. 1673) (Per quanto concerne, però, l'Italia, con il motu proprio «Qua cura» dell'8-12-1938, per ragioni di opportunità pratica e per le sole cause matrimoniali, i Tribunali diocesani sono stati sostituiti dai Tribunali regionali, uno per ogni regione conciliare. L'appello va fatto ad altro Tribunale regionale già prestabilito nel detto motu, proprio (ad es. dal Tribunale campano si fa appello a quello laziale, mentre nel contempo esso è di appello per i Tribunali regionali siculo e calabro).

Il Codice prevede anche che, col consenso del vicario giudiziale del luogo di domicilio della parte convenuta (la quale sia d'accordo), si possa adire anche il Tribunale del luogo in cui risiede la parte attrice (sempreché ambedue le parti risiedano nell'ambito della stessa Conferenza Episcopale) ovvero quello del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

Legittimati ad impugnare il matrimonio sono (can. 1674):

- i coniugi;
- il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata e non si possa o non si ritenga opportuno convalidare il matrimonio.

Il problema della possibilità di impugnativa del matrimonio dopo la morte dei coniugi o di uno di essi è stato risolto dal legislatore nel senso che se il matrimonio non fu impugnato, mentre entrambi i coniugi sono in vita, non può esserlo più a seguito dello scioglimento dello stesso matrimonio per morte, a meno che la questione della validità sia pregiudiziale per la soluzione di altra controversia, sia dinanzi al giudice ecclesiastico che a quello civile (can. 1675, § 1); tale potrebbe essere una causa ove si debbano discutere questioni ereditarie. Nel caso che il giudizio sia iniziato mentre entrambi i coniugi sono in vita, ma durante il processo sopravvenga la morte di un coniuge, allora, a meno che non si sollevi il problema della continuazione del giudizio di nullità per la ragione sopradetta, si attua il disposto del can. 1518.

La procedura in linea di massima (can. I 691) è quella del giudizio contenzioso (8) e pertanto si inizia col «libello introduttivo» (v. par. I, Sezione Seconda) che può essere o respinto o accolto.

Il giudice, comunque, prima di ammettere la causa (e così ogni qualvolta intravede una speranza di buon esito), deve far ricorso a tutti i mezzi pastorali per indurre i coniugi a convalidare, se possibile, il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale (can. 1676).

Il libello, comunque, una volta accettato va notificato alla parte convenuta: trascorsi quindici giorni, se nessuna delle parti ha richiesto l'udienza per la contestazione della lite, il giudice stabilisce d'ufficio (e con decreto da notificarsi alle parti) la cd. formulazione del dubbio che deve contenere il quesito circa la sussistenza o meno della nullità del matrimonio nel caso concreto e precisare i motivi specifici per cui è impugnata la validità delle nozze (can. I 677).

Dopo dieci giorni dalla notificazione, il giudice dispone, con decreto, l'inizio della fase istruttoria.

In questa fase il difensore del vincolo, i patroni delle parti (ma non queste) ed il promotore di giustizia (ove sia intervenuto) hanno diritto di assistere all'esame delle parti, dei testimoni e dei periti e di prendere visione degli atti giudiziari e dei documenti prodotti dalle parti (can. I 678).

Se nel corso dell'istruttoria insorge un ragionevole dubbio che il matrimonio non sia stato consumato, il Tribunale sospende la causa, col consenso delle parti, e completa l'istruttoria in vista della dispensa superato trasmettendo quindi gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al parere del Tribunale stesso e del Vescovo (can. 1681).

Terminata l'istruttoria e pubblicati gli atti del processo, affinché le parti e i difensori possano prenderne visione, avviene lo scambio delle allegazioni (memorie) difensive tra le parti (o i loro avvocati) e tra queste e il difensore del vincolo.

Dopodiché il Tribunale, dopo aver acquisito le osservazioni del difensore del vincolo e, se intervenuto, del promotore di giustizia, pronuncia la sentenza che definisce la causa. Va sottolineato che nella sentenza le parti vanno ammonite sugli obblighi morali e civili, cui eventualmente sono tenute vicendevolmente e verso la prole, specie per quanto riguarda il sostentamento e l'educazione (can. 1689).

Contro tale sentenza possono proporre appello, entro quindici giorni dalla pubblicazione, tanto le parti quanto il difensore del vincolo.

Il can. 1682 prescrive, comunque, che la sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio (unitamente ad eventuali appelli) deve essere trasmessa d'ufficio, entro venti giorni dalla pubblicazione, al Tribunale d'appello che, con proprio decreto, può immediatamente confermare la sentenza di primo grado ovvero stabilire che la causa prosegua in secondo grado con procedimento ordinario.

Dopo che la sentenza di primo grado sia stata confermata in appello (con decreto o con sentenza vera e propria), coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze non appena il decreto o la sentenza siano stati ad essi notificati (can. 1684): cd. principio della doppia sentenza conforme sulla stessa richiesta e per lo stesso motivo (can. 1641, § 1) (sino al 2015), **con l'introduzione del *Mitis Iudex Dominus Iesus* è sufficiente la sentenza di primo grado senza una doppia conforme**

In particolare.

***Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI):** Riguarda la riforma del processo di nullità matrimoniale nel Codice di Diritto Canonico (CIC), applicabile alla Chiesa latina.

***Mitis et Misericors Iesus* (MMI):** Riguarda la riforma del processo di nullità matrimoniale nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO), applicabile alle Chiese cattoliche orientali

Focus: La *Mitis Iudex Dominus Iesus* (2015) di Papa Francesco ha riformato il processo canonico di nullità matrimoniale, ponendo al centro la celerità, la gratuità e la prossimità

pastorale. Le principali novità includono l'abolizione della doppia sentenza conforme, l'introduzione del "processus brevior" davanti al Vescovo, la gratuità delle procedure e il giudice unico.

Novità principali della riforma:

- **Abolizione della doppia sentenza conforme:** Non è più necessaria una seconda sentenza di conferma per rendere esecutiva la dichiarazione di nullità.
- **Processus brevior:** Nei casi di nullità manifesta, il vescovo diocesano diventa giudice, snellendo drasticamente i tempi.
- **Prossimità e gratuità:** Il processo è reso più accessibile ai fedeli, avvicinando i tribunali alle diocesi e incoraggiando la gratuità delle procedure.
- **Giudice Unico:** Possibilità di nominare un giudice unico (chierico) sotto la responsabilità del Vescovo.
- **Appello al Metropolita:** L'appello si rivolge alla sede metropolitana, facilitando l'accesso.
- **Valorizzazione delle prove:** Maggiore peso alle dichiarazioni delle parti e testimonianze, specialmente se supportate da indizi.

La riforma si basa sulla "salus animarum" (salvezza delle anime) come legge suprema, cercando di coniugare misericordia e giustizia

Documenti

L'Istruzione «Dignitas connubii» del Pontificio Consiglio per i testi legislativi dal 22 gennaio 2005 intende offrire agli operatori giuridici nei tribunali ecclesiastici un documento d'indole pratica, una sorta di vademecum, che serva da guida immediata per un miglior adempimento del loro lavoro nei processi canonici di nullità matrimoniale.

L'Istruzione disciplina in 61 articoli gli strumenti ossia i mezzi di prova per la ricerca della verità oggettiva nel processo matrimoniale, posti a disposizione delle parti e del giudice, per consentire l'accertamento dei fatti allegati dagli stessi coniugi-parti in causa, rilevanti per la nullità del matrimonio impugnato. Soltanto in base all'efficacia delle risultanze dei mezzi di prova, ammessi nelle cause matrimoniali, quali le dichiarazioni delle parti, i documenti, le testimonianze, le perizie e le presunzioni, il giudice può raggiungere la certezza morale sulla causa da decidere con una sentenza o con un decreto confirmatorio. Sulla scia della normativa codiciale (canoni 1536, § 2 e 1679), l'Istruzione riconosce la forza probante delle dichiarazioni e delle confessioni delle parti rese in giudizio, e, inoltre, precisa il significato della «confessione giudiziale» nelle cause matrimoniali come l'ammissione di un fatto proprio contrario alla validità del matrimonio. Anche se la fiducia dimostrata alla dignità personale delle parti interessate fa sì che venga riconosciuto alle loro confessioni e dichiarazioni valore probatorio, che deve essere valutato dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, tuttavia, non viene attribuita loro forza di prova piena, se ad esse non si ag-giungano altri elementi di prova in grado di avvalorarle pienamente. A tale scopo, qualora la prova piena non sia stata raggiunta altrimenti, il giudice può avvalersi di testimonianze circa la credibilità e veridicità delle parti in materia di nullità del loro matrimonio, come anche di altri elementi, cioè di circostanze ed indizi.

C) Il processo documentale

Il Codice canonico prevede, per la dichiarazione di nullità del matrimonio, anche una procedura sommaria, detta processo documentale in quanto fondata su documenti, sempre però con la citazione delle parti e l'intervento del difensore del vincolo (canoni 1686-1688). Tale procedura si adotta quando da documenti ineccepibili consti con certezza

l'esistenza di un impedimento dirimente non dispensato o di un difetto di forma oppure di un mandato invalido (nel caso di matrimonio per procura).

Il difensore del vincolo, qualora non ravvisi la certezza dei difetti di cui sopra, ha il dovere di appellarsi al Tribunale di seconda istanza, il quale può confermare la sentenza ovvero rinviare la causa al Tribunale di prima istanza perché proceda col rito ordinario.

D) Cause di separazione dei coniugi

Le cause di separazione dei coniugi, regolate dai canoni 1692-1696, sono di competenza del Vescovo diocesano o del suo Tribunale salvo norme particolari e salva la facoltà del Vescovo della Diocesi dove dimorano i coniugi, di concedere a questi, in particolari circostanze, di ricorrere al Tribunale civile.

Le cause di separazione riguardano anche il bene pubblico; in esse, pertanto, deve sempre intervenire il promotore di giustizia.

Il giudice, comunque, prima di iniziare la causa, ed ogni qualvolta intraveda una possibilità di riuscita, deve far uso di tutti i mezzi pastorali per indurre i coniugi a riconciliarsi e a ristabilire la convivenza coniugale. In genere si adotta la forma orale, salvo che le parti o il promotore di giustizia chiedano la forma ordinaria: in questo caso si segue, ove possibile, la procedura stabilita per le cause di nullità.

E) Il processo per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato

I soli coniugi o anche uno solo di essi, se l'altro sia contrario, hanno il diritto di chiedere al Pontefice la grazia della dispensa dal matrimonio rato e non consumato (can. 1697). Per la dispensa è competente esclusivamente il Sommo Pontefice (can. 1698) anche se l'atto di richiesta (detto anche qui libello) va presentato al Vescovo della Diocesi ove il richiedente ha il domicilio o il quasi domicilio (can. 1699).

Il Vescovo deve affidare l'istruttoria del procedimento al Tribunale della propria o di altra Diocesi oppure a un sacerdote idoneo (can. 1700).

In questi processi deve sempre intervenire il difensore del vincolo; in linea generale non è ammesso un patrono ma il Vescovo, ove la difficoltà del caso lo consigli, può consentire che le parti si avvalgano dell'opera di un legale (can. 1702).

Per l'istruttoria si applicano le norme relative alle cause di nullità (can. 1702): essa, di norma, è segreta. Terminata l'istruttoria il Vescovo trasmette gli atti alla Sede Apostolica, corredandoli del suo motivato parere in ordine alla opportunità di concedere o meno la richiesta dispensa (can. 1705).

Qualora la Sede Apostolica decida (con rescritto) che non risulta l'inconsumazione, i legali delle parti possono prendere visione degli atti del processo (eccetto il parere del Vescovo) per esaminare se si possa addurre qualche motivo importante per riproporre l'istanza (can. 1705).

In caso di accoglimento della richiesta, il rescritto è trasmesso dalla Sede Apostolica al Vescovo, il quale lo notificherà alle parti e provvederà a farne fare annotazione, da parte

dei parroci competenti, nei registri di matrimonio e di battesimo delle parti stesse (can. 1706).

F) Processo per la morte presunta del coniuge

Stabilisce il can. 1707 che il Vescovo diocesano può pronunciare la dichiarazione di morte presunta di un coniuge qualora, espletate le opportune indagini ed in base a testimonianze, notorietà del fatto e indizi, abbia conseguito la certezza morale del decesso del coniuge. A tal uopo non è sufficiente la sola assenza del coniuge, benché prolungata.

La dichiarazione consente nuove nozze ma non scioglie il vincolo precedentemente contratto: la ricomparsa dell'assente farà dichiarare nullo il nuovo vincolo che, ovviamente produrrà solo gli effetti del matrimonio putativo.

2. Le cause per la nullità della Sacra Ordinazione

La Sacra Ordinazione può essere nulla:

- 1) perché vi è un difetto sostanziale nell'ordinando (sesso femminile; mancanza di un battesimo valido: can. 1024);
- 2) perché il consacrante è privo di potestà;
- 3) perché manca l'intenzione nel consacrante o nell'ordinando;
- 4) oppure perché vi è un difetto sostanziale nel rito (imposizione delle mani e preghiera consacratoria: can. 1009, § 2).

Il diritto di impugnare la validità del conferimento della Sacra Ordinazione spetta sia al chierico che all'Ordinario cui il chierico è soggetto o nella cui Diocesi fu ordinato (can. 1708). Competente a giudicare tali cause è, in seguito alle modifiche introdotte alla Costituzione «Pastor Bonus» dalla Lettera apostolica in forma di motu proprio Quærit semper di Benedetto XVI (30-8-2011), il Tribunale della Rota romana. Si osservano, per quanto è possibile, le norme sul giudizio contenzioso ordinario.

Inviato il libello, al chierico è proibito di esercitare l'ordine contestato e, dopo una seconda sentenza che conferma la nullità, il chierico perde tutti i diritti dello stato clericale ed è liberato dai relativi obblighi (can. 1712). Non è inopportuno rammentare che la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione è un istituto ben distinto, quanto a natura ed effetti, dalla riduzione allo stato laicale (v. can. 290).

In sintesi

Processo per la dichiarazione di nullità della Sacra Ordinazione: cc. 1708-1712.7

È un processo ordinario (can. 1710). Ha le seguenti peculiarità:

- È necessario il Difensore del vincolo. (can. 1711).
- I legittimati al processo sono: il chierico, il suo Ordinario e l'Ordinario di dove fu ordinato (can. 1708).
- Non esiste un diritto di azione diretto ed autonomo da parte dell'interessato: deve andare prima alla Congregazione per il Clero (essa decide se cominciare).

- I criteri di competenza non sono stabiliti a priori (can. 1709 §1).
- Ammessa la domanda, si proibisce ipso iure l'esercizio dell'ordine sacro (can. 1709 §2)

La procedura delle cause di canonizzazione dei servi di Dio:

Can. 1403: i processi di canonizzazione non sono regolate dal Codice, ma da una peculiare legge pontificia (=GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Divinus perfectionis Magister*, 25.I.1983, in AAS 75 (1983), pp. 349-355. Cfr. inoltre, CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, istr. *Sanctorum Mater*, in AAS 99 (2007), pp. 465-510), con rinvii al CIC'83

Sezione Quarta

Il processo penale

1. L'indagine preliminare o previa

Ogni volta che l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, prima di procedere deve indagare con prudenza, personalmente o tramite persone idonee, sui fatti, le circostanze o l'imputabilità, agendo in modo che l'indagine non metta in pericolo la buona fama di chicchessia (can. 1717).

Il disposto di questo canone conferma quanto già si è detto, nella scia dell'insegnamento di PETRONCELLI, parlando del diritto penale della Chiesa e cioè che questa è sempre più preoccupata di evitare lo scandalo o mettere in pericolo il buon nome delle persone che non di punire il reo, con la speranza che un tale comportamento possa ottenere maggiori frutti e, soprattutto, dare modo e tempo al reo, anche se veramente tale, di ripa-rare ed emendarsi.

Qualora gli elementi raccolti sembrino bastevoli, sarà l'Ordinario a decidere se si possa avviare il processo per infliggere o dichiarare la pena e se questo sia conveniente dato il disposto del can. 1341 del diritto penale sostanziale, nonché, in caso affermativo, se il pro-cesso debba essere giudiziario o si debba procedere con decreto extragiudiziale, sempreché la legge non lo vieti (can. 1718, § 1).

All'Ordinario è lasciata anche la possibilità di revocare o modificare il decreto che egli avrà emanato dopo l'indagine condotta, ogni qualvolta da nuovi elementi acquisiti ritenga di dover procedere diversamente. Inoltre, il Codice lascia facoltà all'Ordinario di decidere se sia conveniente, al fine di evitare giudizi inutili, che egli, o l'investigatore designato, col consenso della parte interessata, dirima la questione dei danni ex bono et aequo (can. 1718, § 4). Gli atti di questa fase di indagini, ed i decreti che nel suo corso siano emessi, se non sono ne-cessari al processo penale, vanno conservati nell'archivio segreto della curia (can. 1719).

2. Lo svolgimento del processo

Se l'indagine previa si è conclusa con il convincimento che si debba procedere per via extragiudiziale, con decreto, l'Ordinario deve:

- rendere note all' imputato l'accusa e le prove che la confortano, in modo da dargli la possibilità di difendersi, a meno che l'imputato, per quanto chiamato, abbia preferito non presentarsi;

- valutare accuratamente, con l'aiuto di due assessori, tutte le prove e gli argomenti raccolti
- assicurarsi con certezza della esistenza del delitto e della non estinzione della relativa azione criminale.

Dopodiché deve emanare il decreto, previsto dai canoni 1342-1350, con il quale la pena viene inflitta, esponendo in esso decreto le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la sua emanazione (can. 1720).

Quando, invece, l'Ordinario sia giunto alla conclusione di dover procedere per via giudiziale, allora decreta in tal senso e trasmette gli atti al promotore di giustizia, cui spetta di presentare al giudice il libello accusatorio a norma dei canoni 1502-1504 (can. 1721, § 1).

All'Ordinario, al fine di prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, in qualunque stadio del processo, dopo avere udito il promotore di giustizia e citato lo stesso accusato, spetta il decidere se sia opportuno allontanare l'imputato dal suo ministero o da un ufficio o incarico ecclesiastico, im-porgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio e, persino, se vietargli di partecipare pubblicamente alla Santissima Eucaristia. Naturalmente, venendo meno la causa, tutti questi provvedimenti debbono essere revocati o cessano di diritto ove cessi il processo penale (can. 1722). L'imputato deve essere assistito da un avvocato e, se egli non vi abbia provveduto direttamente, sarà il giudice a nominargliene uno, prima della contestazione della lite, che rimarrà in carica fino a quando l'imputato non provveda a costituirsi uno proprio (can. 1723).

Il promotore di giustizia, per mandato o con il consenso dell'Ordinario che ha deciso fosse avviato il processo, in qualsiasi grado del giudizio può rinunciare all'azione, ma perché la rinuncia sia valida (a meno che l'imputato citato e non comparso sia dichiarato assente dal giudice) l'imputato deve dare la sua accettazione, perché egli può avere interesse a che il giudizio termini per ottenere una sentenza con formula piena di proscioglimento (can. 1724).

Questo, secondo PETRONCELLI, è in coerenza con quanto il Codice ha stabilito: che, cioè, l'imputato può interporre appello quando la sentenza lo ha prosciolto con formula che possa lasciare dubbi sulla sua colpevolezza, quale, per esempio, la formula di proscioglimento che faccia riferimento alla facoltatività della pena, o all'uso dei poteri che al giudice competono in applicazione dei canoni 1344 e 1345 (can. 1727).

Nella discussione della causa, l'imputato deve sempre, per suo diritto, scrivere o parlare per ultimo, sia personalmente che tramite il suo avvocato (can. 1725) e, se consti con evidenza, in qualsiasi grado e stadio del giudizio penale, che il delitto non fu commesso dall'imputato, il giudice deve emanare sentenza con cui dichiara ed assolve l'imputato, anche se contemporaneamente consta la estinzione della azione criminale (can. 1726).

Per quanto concerne l'appello, va aggiunto che anche il promotore di giustizia può appellare quando ritenga che con la sentenza non si sia sufficientemente provveduto a riparare lo scandalo o reintegrare la giustizia (can. 1727, § 2).

3. L'azione per la riparazione dei danni

La parte lesa può promuovere, nel corso del giudizio penale, una azione contenziosa per la riparazione dei danni che ha subito dal delitto, attuando l'intervento di terzo nella causa previsto dal can. 1596.

L'intervento della parte lesa è ammissibile solo se fatto durante il primo grado del giudizio penale, ma può essere proposto appello da chi ha subito il danno, anche nei casi in cui nel giudizio penale non è ammesso appello (can. 1729).

Per evitare eccessivi ritardi nello svolgimento del processo penale, il giudice penale può differire il giudizio sui danni fino alla emanazione della sentenza definitiva; ove questo sia avvenuto, il giudice dopo avere emesso la sentenza nel giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche nel caso che il giudizio penale continui a causa di appello interposto o l'imputato sia stato assolto per un motivo che non esclude l'obbligo di riparare i danni (can. 1730).

La sentenza emanata nel giudizio penale, pur essendo passata in giudicato, non conferisce alla parte lesa alcun diritto (in ordine al risarcimento del danno), qualora essa non sia intervenuta nel giudizio penale a norma del can. 1729 (can. 173 I).

sintesi

Processo penale: cc. 1717-1731.

Indagine dell'Ordinario previa all'introduzione della causa (can. 1717). Nel m.p. *Vos estis lux mundi* (25.III.2023), si stabiliscono norme specifiche per l'indagine sul delitto di abuso sessuale commesso da chierici, che tra l'altro indicano che: «Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell'esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente all'Ordinario...» Come si vede, nel nuovo m.p. si è introdotto il chiarimento che si esclude quanto fu manifestato ai chierici nel foro interno, ma nulla si dice sul segreto d'ufficio cui sono tenuti tra l'altro i pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai⁹. Anzi, nell'art. 4 § 1 si dice ancora che «l'effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio».

Correzione fraterna previa. Se non ha successo, l'Ordinario decide se agire per via giudiziaria o extra-giudiziaria (cc. 1718, 1341).

Via extra-giudiziaria: notificare al convenuto l'accusa; possibilità di difesa; ci siano due assessori del vescovo; valutare prove ed argomenti... Decreto penale.

Via giudiziaria: processo che segue le norme ordinarie (can. 1728 §1) tranne certe peculiarità:

- **Soltanto può esercitare la azione penale il promotore di giustizia** (cc. 1721, 1724).
- **Obbligatorio l'avvocato:** can. 1723.
- **L'imputato ha sempre il diritto di parlare o scrivere per ultimo:** can. 1725.
- **Il danneggiato può interporre azione per il risarcimento dei danni:** cc. 1729-1731.

Esistono delle norme processuali speciali per la trattazione dei delitti riservati al Dicastero per la dottrina della Fede (DDF CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Regulae Servandae ad nullitatem sacrae Ordinationis declarandam*, 16.X.2001, in AAS 94 (2002), pp. 292-300).

Sezione Quinta

I procedimenti amministrativi

1. I ricorsi contro i decreti amministrativi

A) Generalità

La materia è disciplinata dai canoni 1732-1739 che vanno applicati a tutti gli atti amministrativi singolari, emanati in foro esterno fuori del giudizio, ad eccezione di quelli emanati dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico (can. 1732).

Il can. 1733, permeato di spirito pastorale, auspica che allorquando qualcuno si ritenga danneggiato da un decreto, non sorga contesa tra lui e l'autore del decreto stesso, ma si provveda di comune accordo a cercare una soluzione equa componendo la controversia e, a tal riguardo, suggerisce la costituzione di stabili uffici o consigli con il compito di ricercare e suggerire tali soluzioni.

il compito di costituire tali uffici in ogni Diocesi è della Conferenza Episcopale, ma se questa non lo ha fatto, può provvedervi anche ogni singolo Vescovo. L'ufficio o consiglio, una volta costituito, dovrebbe operare specialmente quando venga richiesta la revoca del decreto, ex can. 1734 e non siano trascorsi i termini assegnati per ricorrere; nel caso, invece, che contro il decreto sia stato proposto ricorso si dovrebbe esortare il ricorrente e l'autore del decreto a trovare una soluzione conciliativa, senza dare luogo alla prosecuzione del ricorso, necessità della *supplicatio* previa: 10 gg dopo il decreto dannoso fatta all'autore del decreto

Il can. 1734 prevede che la presentazione del ricorso debba essere preceduta dalla domanda scritta, di revoca o correzione del decreto fatta al suo autore.

Tale domanda, da farsi entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima intimazione del decreto, ove presentata, ha il valore di richiesta di sospensione della esecuzione del decreto.

Quando all'autore del decreto è pervenuta la domanda, di cui al can. 1734, egli dovrà emettere un nuovo decreto con il quale corregge il primo o decide di respingere la domanda, in modo che i termini assegnati per ricorrere decorrano dalla notifica del nuovo decreto.

Se l'autore del decreto nonostante la domanda non provvede, i termini del ricorso decorrono dal trentesimo giorno dalla emanazione del ricorso contro cui fu proposta domanda di revoca o correzione.

La domanda, di cui al can. 1734, produce effetto sospensivo del decreto nelle stesse materie in cui il ricorso gerarchico ha tale effetto.

Negli altri casi, a meno che entro i dieci giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui sopra l'autore del decreto non abbia deciso la sospensione della esecuzione del decreto, detta sospensione può essere richiesta al superiore gerarchico dell'autore del decreto.

Sospesa l'esecuzione del decreto, ove in seguito sia presentato ricorso contro il decreto, colui che deve giudicare il ricorso giudicherà se la sospensione deve essere confermata o revocata (can. 1736). Se nessun ricorso venga presentato, nel termine stabilito, contro il decreto, cessa per ciò stesso la sospensione della esecuzione (can. 1736).

B) I ricorsi gerarchici

Chi ritiene di essere danneggiato da un decreto ha facoltà di ricorrere al superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto, per un qualunque giusto motivo (can. 1737).

Il ricorso può essere presentato alla stessa autorità che emanò il decreto, perché questa la trasmetta immediatamente al superiore gerarchico competente, entro il termine perentorio di quindici giorni utili. Anche nei casi in cui il ricorso non sospenda ipso iure l'esecuzione del decreto, né la sospensione sia decisa a norma del can. 1734, § 2, il superiore può per una causa grave ordinare che l'esecuzione sia sospesa, ma avendo cura di evitare che ne derivi danno alla salvezza delle anime (can. 1737). Il ricorrente può avvalersi dell'opera di un avvocato o procuratore, curando di evitare ritardi, ma il superiore può sempre ordinare, ove lo ritenga necessario, la presentazione personale del ricorrente per essere interrogato (can. 1738).

Al superiore che giudica il ricorso è consentito non solo di confermare o dichiarare invalido il ricorso, ma anche di rescinderlo, revocarlo, correggerlo o sostituirlo con un altro parzialmente o totalmente (can. 1739).

2. La procedura per la rimozione o il trasferimento dei parroci

A) Rimozione

Il can. 1740 prescrive che quando il ministero di un parroco, anche senza sua colpa grave, per una qualsiasi causa risulti dannoso o quanto meno inefficace, quel parroco può essere rimosso dalla parrocchia da parte del Vescovo diocesano.

Le cause per la legittima rimozione del parroco, elencate a titolo esemplificativo dal can. 1741, sono:

- il modo di agire che arrechi grave danno o turbamento alla comunità ecclesiale;
- l'inettitudine o la permanente infermità fisica o mentale, che rendano il parroco incapace ad assolvere convenientemente i suoi compiti;
- la perdita della buona considerazione da parte di parrocchiani onesti e seri o l'avversazione contro il parroco, che si preveda non cesseranno in breve;
- grave negligenza o violazione dei doveri parrocchiali che persista dopo l'ammonizione;
- cattiva amministrazione delle cose temporali, con grave danno della Chiesa, ogniquale volta a questo male non si possa porre altro rimedio.

La procedura disciplinata dai canoni 1742-1747, può così riassumersi:

- ove dall'istruttoria risulti che vi è fondamento per la rimozione, il Vescovo dopo aver discusso la situazione - con due parroci., scelti tra quelli designati o. questo scopo dal consiglio presbiterale, se ritiene si debba procedere alla rimozione, cerca di convincere il parroco a rinunciare entro quindici giorni, indicando, ad validatem, le cause e gli argomenti per cui è tenuto ad agire. Se il parroco entro i quindici giorni non avrà ri-sposto, il Vescovo lo invita nuovamente, prorogando i termini di tempo utile per rispondere; accertato che il parroco ha ricevuto anche il secondo invito ma non ha risposto, per quanto non fosse trattenuto da impedimento o, senza addurre alcuna giustificazione valida, si rifiuti di rinunciare, allora il Vescovo emette il decreto di rimozione;
- ove il parroco, invece, risponda contestando le cause e le loro motivazioni, ma allegando motivi che al Vescovo non sembrano sufficienti, questi per agire validamente deve invitare il parroco a inviare con una relazione scritta le sue impugnative e addurre le prove contrarie ove ne abbia; poi, completata l'istruttoria se necessario, valutata la cosa dopo essersi consigliato con gli stessi parroci o

con altri se quelli risultano impediti, il Vescovo deve definitivamente stabilire se il parroco debba essere rimosso o no, emettendo subito, in caso positivo, il relativo decreto di rimozione.

Avverso il decreto di rimozione il parroco rimosso può presentare ricorso ai sensi del can. 1747. In pendenza di tale ricorso il Vescovo non può nominare un nuovo parroco ma deve provvedere alla conduzione della parrocchia tramite un amministratore parrocchiale.

B) Trasferimento

Se il bene delle anime oppure la necessità o l'utilità della Chiesa richiedano che un parroco sia trasferito dalla sua parrocchia (che egli regge utilmente, così precisa il codice) ad un'altra o ad altro ufficio, il Vescovo gli deve proporre il trasferimento per iscritto cercando di convincerlo ad accettarlo per amore di Dio e delle anime (can. 1748).

Se il parroco non intende accettare il consiglio del Vescovo, deve esporne, per iscritto, i motivi (can. 1749). Ove il Vescovo, nonostante le ragioni addotte dal parroco, ritenga di non dover recedere dal suo proposito, procederà a valutare, insieme a due parroci (prescelti come nel caso della rimozione) le ragioni pro e contro il trasferimento e se perverrà alla conclusione che il trasferimento debba attuarsi, rinnoverà al parroco le sue paterne esortazioni in tal senso (can. 1750). Qualora il parroco persista nel rifiuto ed il Vescovo, invece, reputi che il trasferimento vada comunque fatto, dovrà essere emanato il relativo decreto contenente l'esplicita avvertenza che, trascorso il tempo stabilito, la parrocchia sarà considerata vacante (can. 1751). Anche contro il decreto di trasferimento il parroco può presentare ricorso nei modi e con gli effetti di cui al cit. can. 1747 (can. 1752).

Sintesi

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

1. **Nozione:** Possibilità di revisionare gli atti della potestà amministrativa in ordine a verificare se sono secondo giustizia o meno (atti del singolo fedele di fronte all'amministrazione ecclesiastica).

Ci sono due vie: amministrativa (ricorso gerarchico) o giudiziale (processo contenzioso amministrativo): can. 1400 § 2. 2.

2. **I ricorsi amministrativi:**

Impugnazione di un atto amministrativo davanti l'autorità amministrativa che l'ha emesso o davanti al suo superiore. (gli atti amministrativi sono, in principio, eseguibili e con presunzione di legalità: si deve provare il contrario).

L'unico ricorso amministrativo che c'è in Diritto Canonico è il **ricorso gerarchico**: cc. 1732-1739.

a) Le parti:

- Soggetto attivo: la persona lesa dall'atto - non gli organi - (can. 1738).

- Soggetto passivo: l'autore dell'atto impugnato (tranne il Romano Pontefice e il Concilio Ecumenico: can. 1732).

b) Superiore competente: l'immediato superiore dell'autore.

c) Oggetto del ricorso: atto amministrativo (decreto o rescritto).

d) Motivi: “qualsiasi motivo giusto” (can.1737 §1).

Necessità della supplicatio previa (**can. 1734**): 10 giorni dopo il decreto dannoso; fatta all’autore del decreto.

Ricorso “in sospensivo” (cc. 1319, 1342) o “in devolutivo”.

Nel CCEO can. 1006 si prevede un ricorso gerarchico contro le decisioni del Patriarca, che va fatto ad un gruppo speciale di Vescovi della Chiesa patriarcale, la cui decisione non ammette di ulteriore ricorso.

3. Il ricorso giudiziario contro gli atti amministrativi presso la Segnatura Apostolica:

“Contenzioso amministrativo”. Seconda sezione della Segnatura Apostolica (cost. ap. *Praedicate Evangelium*, art. 197).

Can. 1445 § 2. La Segnatura giudica soltanto se c’è “violazione della legge” (sull’illegittimità dell’atto; vale a dire: non entra nel merito della questione).

Come detto sopra, la Segnatura Apostolica si regge da una legge propria.